

# IUSLETTER

- periodico di informazione e aggiornamento giuridico -

SERIE VII n. 34

GENNAIO 2006

La Scala & Associati

Milano Roma Torino Vicenza Padova Verona Mantova  
[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com) [www.thealliancelaw.com](http://www.thealliancelaw.com)



THE EUROPEAN LEGAL  
ALLIANCE

## Servizi on-line

[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)



Lo studio Legale **La Scala & Associati** comunica a tutti i Lettori di **Iusletter** la possibilità di ricevere, secondo la periodicità sotto indicata, la regolare **segnalazione** degli **aggiornamenti relativi ai Servizi on-line** offerti agli utenti del proprio sito Internet.

In particolare, ciascun utente potrà ricevere:

- una e-mail giornaliera (di norma entro le 9.30 del mattino) con il link immediato alla  **rassegna stampa legale ed economica del giorno** (da *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore*, *Italia Oggi*);
- una e-mail settimanale con la segnalazione dell'avvenuto aggiornamento di **Iusletter In Progress** ed il relativo link;
- una e-mail bimestrale con la segnalazione dell'avvenuta pubblicazione del nuovo numero di **Iusletter** ed il relativo link, che consente di scaricare l'intera rivista.

Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero solo alcune di esse), è pregato di volerci comunicare il suo indirizzo e-mail, **inviando un messaggio** al seguente indirizzo di posta elettronica: **[c.cianfagna@lascalaw.com](mailto:c.cianfagna@lascalaw.com)**

Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalarci una diversa volontà al riguardo.  
Il servizio è assolutamente **gratuito**.

La Scala & Associati - Internet Staff

# SOMMARIO

## ATTUALITA' NORMATIVE

---

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n. 5 - Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.	1
Il nuovo Codice delle Assicurazioni.	2
Prorogati i termini per le "misure minime di sicurezza".	2

## DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

---

Il nuovo danno non patrimoniale tra esigenze di descrizione e problemi di quantificazione.	3
Le regole di condotta dell'intermediario.	3
Responsabilita' illimitata del socio unico di società di capitali.	3
I giudizi pendenti alla data di chiusura del fallimento.	4
Riflessi concorsuali della prestazione di garanzia infragruppo.	4
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e sindacato dell'autorita' giudiziaria ordinaria sulle vendite.	5
Nuova revocatoria fallimentare e fenomenologia del contratto fiduciario.	5
Fallimento, azione di responsabilità e quantificazione del danno.	5
Correzione degli errori materiali anche per le sentenze appellate.	6
L'interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio: le sezioni unite della Corte di Cassazione abbandonano un indirizzo risalente al 1923.	6
La sospensione del processo esecutivo fra norme vigenti e norme di futura applicazione.	6
Il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. – condizioni e limiti.	7
PRIVACY e intercettazioni: nuove misure di sicurezza per i fornitori di servizi di comunicazione.	7

## GIURISPRUDENZA

---

Selezione delle decisioni più recenti della Corte di Cassazione.	8
--	---

## OSSERVATORIO

---

<b>DIRITTO BANCARIO</b>	<b>24</b>
La competenza territoriale esclusiva del foro del correntista.	24
<b>DIRITTO FALLIMENTARE</b>	<b>25</b>
Aggiornamenti in tema di concordato preventivo.	25
<b>DIRITTO SOCIETARIO</b>	<b>26</b>
Esclusione del socio per violazione dell'obbligo di non concorrenza.	26
<b>MERCATI FINANZIARI</b>	<b>27</b>
Approvate modifiche al regolamento emittenti in materia di abusi di mercato.	27

<b>INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY</b>	<b>28</b>
Valida a tutti gli effetti di legge la "raccomandata elettronica".	28
<b>DIRITTO CIVILE, CONCILIAZIONE E "ADR"</b>	<b>29</b>
Assegnazione della casa coniugale, scioglimento della comunione e valore del bene.	29
<b>ESECUZIONI IMMOBILIARI</b>	<b>30</b>
Modifiche al codice di procedura civile previste dalla Legge n. 80 del 2005: contestazione dei crediti in sede di distribuzione del ricavato.	30
<b>BREVISSIME</b>	
<hr/>	
Semplificazione normativa.	31
Modifiche al Codice di Procedura Civile.	31
Violazioni del codice della strada.	31
Artigiani on – line.	31
Deducibilità degli affitti d'azienda.	31
Pubblicità informativa per i professionisti.	31
Proroga agli istituti di credito e alle assicurazioni.	31
<b>COSE NOSTRE</b>	
<hr/>	
Nuove dallo studio	32
The European legal alliance	33
Convegni	33
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	
<hr/>	
Nuovi acquisti	34

# ATTUALITA' NORMATIVE

## DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2006, N. 5 - RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80.

– in GU n. 12 del 16/01/2006 - Suppl. Ordinario n. 13.

Con decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006 sono state modificate ampie parti della disciplina contenuta nel regio decreto n. 267 del 1942 che, come noto, disciplina il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa.

Queste le principali innovazioni apportate alla normativa fallimentare:

- **Estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto del fallimento.** L'articolo 1 del d.lgs. n. 5/2006 ha novellato la l.f., ridefinendo l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto fallimentare. Vengano assoggettati a fallimento tutti gli imprenditori commerciali, qualunque sia l'attività esercitata. Restano, invece, esclusi dall'assoggettabilità alle procedure concorsuali, oltre agli imprenditori agricoli ed agli enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un'attività economica, anche tutti i piccoli imprenditori, siano essi imprenditori individuali che collettivi. Quanto all'accertamento del **requisito "dimensionale" del piccolo imprenditore** commerciale esonerato dal fallimento sono stati prescelti due criteri, in via assolutamente alternativa tra di loro. Si tratta del criterio degli **investimenti di capitale** effettuati nell'azienda per un ammontare non superiore a trecentomila euro e, per l'altro, di quello della **media dei ricavi lordi** non superiore a duecentomila euro conseguiti negli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se questa ha avuto una durata inferiore.

- **Accelerazione delle procedure applicabili alle controversie "fallimentari".** L'articolo 26 l.f. rappresenta, dal punto di vista processuale, uno dei cardini dell'intero corpo normativo in quanto è stato introdotto un modello processuale - il **reclamo** - destinato a regolare la maggior parte dei **conflitti che possono sorgere all'interno della procedura**. Il procedimento presenta uno snodo essenziale nella previsione per la quale si prevede un processo camerale che si conclude con decreto motivato. L'art. 36 *bis* prevede che tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale, potendo invece

essere ridotti fino alla metà dal presidente del tribunale.

- **Valorizzazione del ruolo e dei poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori e ridimensionamento di quelli del giudice delegato.** In breve, il giudice delegato non è più l'organo motore della procedura, essendo stata sostituita l'attività di direzione, con quella di vigilanza e di controllo. La figura del curatore si rinnova profondamente anche con riguardo alla individuazione dei soggetti prescelti, visto che l'incarico può essere affidato anche ad una struttura organizzata ovvero a coloro che, pur non essendo professionisti, abbiano dimostrato di essere dotati di comprovate capacità gestionali. Quanto al ruolo del comitato dei creditori, è stata prevista l'assegnazione di poteri di autorizzazione e di controllo dell'operato del curatore, con un'ampia previsione di partecipazione all'attività gestoria (in taluni casi le deliberazioni del comitato sono qualificate come vincolanti).

- **Introduzione di una disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.** Il nuovo articolo 67-*bis*, estende l'ambito delle revocatorie fallimentari anche agli atti dispositivi che incidono sul patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447-*bis*, primo comma, lett. a), c.c. solo allorché abbiano pregiudicato il patrimonio della società.

- **Innovata la disciplina relativa alla sorte dei rapporti giuridici pendenti alla data del fallimento.** La novella ha riproposto le regole già presenti nell'attuale disciplina, introducendo significative modifiche al sistema vigente, recependo in buona misura alcune delle soluzioni elaborate dalla giurisprudenza.

- **Dettata una nuova disciplina delle domande tardive,** attraverso la **riduzione dei termini** per la relativa presentazione - dodici mesi, prorogabili fino a diciotto a far data dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo - e la limitazione della possibilità di presentare domande fino all'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo ai soli casi di comprovata causa non imputabile.

- **Dettata una nuova disciplina delle impugnazioni dello stato passivo.** È stato unificato il procedimento di impugnazione, governato dal modello camerale, destinato a chiudersi con decreto non reclamabile, ma ricorribile solo per cassazione.

- **Introdotta ex novo la disciplina dell'esdebitazione**, cioè la liberazione del debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori in taluni casi di buona condotta. Innovato anche il regime delle limitazioni alla libertà personale poste a carico del fallito, introdotte più "duttili" previsioni, che hanno sostituito l'obbligo di residenza del fallito con quello di comunicare agli organi della procedura le variazioni di residenza dell'imprenditore o dei legali rappresentanti delle società o enti soggetti a fallimento.

La riforma entrerà in vigore decorsi **sei mesi dalla pubblicazione** in Gazzetta Ufficiale del decreto, salve le previsioni relative alle libertà personali del fallito, da applicarsi sin dalla data di pubblicazione del medesimo. (f.s.)

\* \* \*

## **IL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI.**

Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dettato in materia di **assicurazioni private**.

Tale decreto è formato da diciannove titoli, comprensivi di 355 articoli, i quali, accorpando e rivisitando le oltre mille norme che hanno sinora regolato le imprese assicurative e i loro rapporti con investitori e utenti, costituiscono un **testo unico** che riordina completamente l'ambito delle assicurazioni.

In particolare, le nuove norme intervengono sull'assetto societario delle compagnie, sui procedimenti di rimborso delle Rc Auto, sul ruolo degli Avvocati nelle liquidazioni, sugli standard di trasparenza nella gestione dei bilanci e sulla struttura dei contratti e delle polizze.

Per raggiungere tali fini, il d.lgs. 209/05 rafforza inoltre il ruolo e i compiti dell'istituto di vigilanza Isvap. (s.d.)

\* \* \*

## **PROROGATI I TERMINI PER LE "MISURE MINIME DI SICUREZZA".**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 il decreto-legge che proroga alcuni termini per le **misure minime di sicurezza** (presso soggetti pubblici e privati) richieste dalla normativa sulla tutela dei dati personali (d.lgs. 196/2003, "Codice Privacy", di seguito, CP).

In particolare, è stato differito al **31 marzo 2006** il termine per adottare le nuove "misure minime di sicurezza" non previste dalla disciplina precedente al CP. Tale differimento riguarda, di conseguenza, anche la redazione del nuovo Documento Programmatico di Sicurezza, richiesto ai sensi dell'art. 33 CP.

Sono invece fin d'ora obbligatorie le misure di sicurezza già previste dal DPR 318/1999, nonché gli altri obblighi contemplati dal CP per i titolari di trattamento (ad esempio, informativa e raccolta del consenso, nomina di incaricati e responsabili, etc.). (l.g.)

\* \* \*

# DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

## IL NUOVO DANNO NON PATRIMONIALE TRA ESIGENZE DI DESCRIZIONE E PROBLEMI DI QUANTIFICAZIONE.

- di Giuseppe De Marzo, in *Il Corriere Giuridico*, n. 12/05, pag. 1709.

L'Autore trae spunto dalla sentenza n. 6732/2005 della Suprema Corte (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) per affermare che il **danno morale da reato**, alla luce del ripensamento di cui alle sentenze nn. 8827 e 8828 2003 della Cassazione, ha **perso** la **connotazione punitiva** assegnata prima delle suddette pronunce. Infatti, afferma l'Autore, non sembra significativo valorizzare una componente sanzionatoria del danno non patrimoniale alla luce delle regole sulla responsabilità dettate dalla Corte di Cassazione.

In altre parole egli suggerisce di abbandonare la categoria del danno non patrimoniale da reato anche al fine di evitare ingiuste duplicazioni delle voci risarcibili. (e.t.)

\* \* \*

## LE REGOLE DI CONDOTTA DELL'INTERMEDIARIO.

- di Angela Maria Carozzi, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 3/05, pag. 36.

Nell'articolo l'Autrice si sofferma sugli obblighi comportamentali **dell'intermediario** ed, in particolare, sul dovere: (i) di informare la clientela sulla natura e sui rischi dell'investimento; (ii) di informarsi sulle esigenze dell'investitore e sulle sue attitudini.

Analizzando le argomentazioni dei Tribunali che ad oggi hanno riconosciuto la **responsabilità** dell'intermediario per violazione delle norme di condotta, l'Autrice ritiene di poter concludere nel senso che sull'intermediario grava un vero e proprio **obbligo** di fornire **specifiche informazioni ad personam**: obbligo che diviene sempre più pregnante ogni qualvolta l'investimento presenti un margine di rischio non determinabile *ex ante*. (v.a.)

## RESPONSABILITA' ILLIMITATA DEL SOCIO UNICO DI SOCIETÀ DI CAPITALI.

- di Giuseppe Minutoli, in *Le Società*, n. 11/05, pag. 1364.

E' noto che la **dichiarazione di fallimento** di una **società di capitali** non comporta, di norma, alcuna conseguenza diretta nei confronti dei soci, in virtù del principio dell'autonomia patrimoniale e della responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2325, comma 1 c.c., e 2462, comma 1 c.c., per le società a responsabilità limitata.

Tuttavia, la figura del **cd. socio unico**, di società di capitali, comporta una **parziale rivisitazione** problematica del principio della **limitazione di responsabilità**, che entra in crisi proprio con la società unipersonale.

In estrema sintesi, la società unipersonale gode dell'autonomia patrimoniale perfetta solo ove vengano rispettati i requisiti volti a garantire la trasparenza della vita societaria e la tutela dei creditori sociali e cioè: a) l'integrale esecuzione dei conferimenti in danaro; b) il deposito nel registro delle imprese della dichiarazione contenente le generalità dell'unico socio, con le altre indicazioni previste dall'art. 2362 c.c..

Tuttavia, la responsabilità illimitata del **socio unico** entra in gioco solo in caso di insolvenza della società ed ha carattere temporalmente delimitato, riguardando le obbligazioni sorte nel periodo in cui esisteva l'unipersonalità.

Per quanto concerne la sua effettiva valenza in ambito concorsuale, occorre prendere le mosse dall'**art. 147, comma 1, l.f.** (nella sua originaria formulazione) che costituisce una "*faglia*" nell'impianto della normativa fallimentare. Infatti, detta disposizione prevede il **fallimento "in estensione"** ai soci, a prescindere dall'accertamento dell'insolvenza dei singoli soci illimitatamente responsabili e della loro qualità di imprenditori commerciali, in apparente contrasto con il disposto dell'art. 1, l.f..

Il principio espresso dalla norma è stato oggetto di ampie discussioni e di sostanziale riscrittura in sede di proposte di riforma delle procedure concorsuali. Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri l'1 marzo 2002 ha novellato l'art. 147 l.f., limitando il fallimento del socio illimitatamente responsabile, quale conseguenza del fallimento della società, al solo caso di società di persone. Tale limitazione non è però prevista nel



testo del decreto legislativo approvato, di recente, dal Consiglio dei Ministri il 23 settembre 2005, in attuazione della legge delega del 14 maggio 2005, n. 80.

Ne consegue che il **socio unico** di s.n.c., s.a.s. e di **s.p.a.** (sia esso persona fisica che società di persone o di capitali) **può essere assoggettato a fallimento.** (c.c.)

\* \* \*

### I GIUDIZI PENDENTI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO.

- di Massimo Cataldo, in *Il Fallimento*, n. 11/05, pag. 1253.

L'Autore condivide il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 19394 del 2004 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) in base al quale i **giudizi pendenti** alla data di **chiusura del fallimento** diventano **improcedibili**.

Premessa necessaria di quanto affermato dalla Suprema Corte, come evidenzia l'Autore, è che non esiste alcuna disposizione di legge da cui possa trarsi che il riparto finale e la conseguente chiusura del fallimento siano subordinati all'avvenuta definizione, in virtù di sentenza irrevocabile, dei giudizi relativi all'ammissione di crediti al passivo.

Quanto all'improcedibilità nei confronti del fallito tornato *in bonis* dei giudizi pendenti alla chiusura del fallimento, sottolinea l'Autore come non risulti agevole concepire un avvicinarsi di curatore e fallito nella partecipazione al giudizio.

Appare in merito decisivo il rilievo che il giudizio avviato prima della chiusura del fallimento non si è svolto in contraddittorio né col fallito, né con persona che ne curasse gli interessi, posto che i poteri del curatore fallimentare, in seguito allo sposessamento del fallito, non possono paragonarsi a quelli di un tutore.

Da quanto detto si trae il giusto principio per cui la chiusura del fallimento **non** individua una **causa di interruzione** del processo bensì di improcedibilità – come affermato dalla sentenza in commento – .

\* \* \*

### RIFLESSI CONCORSUALI DELLA PRESTAZIONE DI GARANZIA INFRAGRUPPO.

- di Adriano Patti, in *Il Fallimento*, n. 11/05, pag. 1292.

L'Autore commenta una recente pronuncia (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) con la quale la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto applicabile l'art. 64 l.f. all'ipotesi di prestazione di **garanzia concessa da una società** (poi fallita) ad altra società facente parte del **medesimo gruppo**.

Il Collegio bolognese si inserisce nel dibattito, ancora di stretta attualità, relativo alla possibilità di estendere l'ambito applicativo dell'**art. 2901 c.c.**, il quale prevede una presunzione di onerosità per la prestazione di garanzie contestuali per debiti altrui, alla **revocatoria fallimentare**, risolvendolo in senso negativo, contrariamente a quanto, peraltro, ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Tale soluzione è espressamente condivisa in sede di commento ed offre lo spunto per affrontare la questione, ulteriore ma direttamente collegata alla precedente, della **presunzione di onerosità** dell'atto ove garante e garantito siano parte di un **unico gruppo societario**.

Effettuate le necessarie premesse in merito al riconoscimento, normativo e giurisprudenziale, dell'interesse di gruppo (pur in difetto di una definizione organica di tale concetto), l'Autore evidenzia come tale appartenenza, sebbene idonea ad individuare la possibilità di arrecare vantaggi mediati ed indiretti, non possa rappresentare, di per sé, elemento in grado di contrastare le conseguenze negative derivanti dalla concessione della garanzia.

In tale prospettiva, pertanto, la valutazione dell'effettiva sussistenza di un interesse di gruppo idoneo a procurare i c.d. **"vantaggi compensativi"** in capo alla società che pone in essere l'atto potenzialmente inefficace deve avvenire caso per caso, con ripartizione dell'onere probatorio in capo al soggetto che eccepisca tali vantaggi. (s.b.)

\* \* \*



### AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI E SINDACATO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA SULLE VENDITE.

- di Carlo Trentini, in *Il Fallimento*, n. 12/05, pag. 1422.

Il Tribunale di Pescara in data 21 marzo 2005 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) è stato chiamato a individuare quali lesioni alla sfera dei **diritti soggettivi** che legittimino il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in relazione alla **vendita dei complessi aziendali** nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinarie c.c.d.d. *ex lege* Prodi, ora disciplinate dal d.lgs. n. 270/1999.

Il giudice, richiamando la dottrina in materia, afferma che, ai creditori dell'impresa agli originari diritti si affiancano, nella procedura, posizioni strumentali di interesse legittimo concernenti il corretto esercizio dei poteri da parte degli organi stessi della procedura (che i ricorrenti hanno, peraltro, fatto valere innanzi al Giudice Amministrativo).

Tali interessi devono riscontrarsi **anche in relazione agli atti negoziali di vendita** così che non è ammissibile la sussistenza della lesione ad un diritto soggettivo in capo al creditore ipotecario sul solo presupposto dell'esiguità del prezzo di vendita, essendo necessaria la dimostrazione che un prezzo maggiore da quello di vendita fosse oggettivamente e concretamente realizzabile. (l.m.)

\* \* \*

### NUOVA REVOCATORIA FALLIMENTARE E FENOMENOLOGIA DEL CONTRATTO FIDUCIARIO.

- di Federico Di Maio, in *Le società* n. 11/05, pag. 1349.

L'Autore esamina il nuovo testo dell'**art. 70** introdotto con il D.L. 14/03/2005 convertito nella legge 14/05/2005 n. 80, che in materia di riforma fallimentare disciplina gli effetti della **revocazione dei pagamenti** eseguiti a mezzo di intermediari specializzati, di procedure di compensazione multilaterale e di società previste dall'art. 1 della legge 23/11/1939 n.1966 (società fiduciarie).

Ad avviso dell'Autore, con particolare riferimento alle **società fiduciarie**, la riforma legislativa, sulla scorta dei più recenti interventi giurisprudenziali in materia, ha consentito di fare chiarezza in ordine al rapporto intercorrente tra il fiduciante e la società medesima, prevedendo che i pagamenti avvenuti per il tramite di società fiduciaria non

siano più revocabili nei confronti della società medesima.

Consegue dunque che la **domanda restitutoria** dovrà essere sempre **indirizzata al beneficiario e non all'intermediario**. (m.b.)

\* \* \*

### FALLIMENTO, AZIONE DI RESPONSABILITÀ E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.

- di Giuseppe Rebecca e Linda Fabrello, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 23/05, pag. 22.

Gli Autori si occupano di esaminare lo sviluppo giurisprudenziale e dottrinale in tema di **azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare** e quantificazione del danno da accollare agli amministratori ed ai sindaci.

L'occasione per tale indagine sorge in concomitanza alla pronuncia di due recenti sentenze (Cass. n. 3032 del 15 febbraio 2005 e Cass, 8 febbraio 2005, n. 2538 per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), con le quali, finalmente, si è ritenuto definitivamente superato il criterio tradizionale consistente, per la **quantificazione del danno**, nella differenza tra attivo e passivo fallimentare.

Detto criterio, infatti, mancherebbe di coerenza con le disposizioni generali del codice civile in materia di risarcimento del danno, in quanto si limita a determinare il pregiudizio tramite un calcolo automatico e non tiene conto del nesso di causalità tra condotta degli amministratori e sindaci e danno provocato.

Sulla scorta di tale affermazione, gli Autori si soffermano ad analizzare l'efficacia dei criteri alternativi suggeriti dalla giurisprudenza (rimessione alla valutazione del giudice in base al criterio equitativo, determinazione in base al nesso di causalità tra illecito e danno, criteri di differenza tra valori patrimoniali quali aggravamento del passivo, differenza tra attività e passività derivanti da nuove operazioni e differenza tra patrimoni netti) per giungere alla conclusione che, allo stato, stante le concrete difficoltà incontrate, ancora non esista una indiscussa soluzione univoca della definizione dell'ammontare del danno imputabile agli amministratori e sindaci. (m.b.)

\* \* \*

## CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI ANCHE PER LE SENTENZE APPELLATE.

- di Barbara Marchet, in *Il Corriere Giuridico*, n. 10/ 05, pag. 1371.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 10 novembre 2004, n. 335 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), ha sancito **l'illegittimità costituzionale**, per violazione dell'art. 24 Cost., dell'**art.287 c.p.c.**, nella parte in cui limita, alle sole sentenze nei confronti delle quali **non** sia stato **proposto appello**, la facoltà di avvalersi del procedimento di **correzione** degli **errori materiali**.

Nel ragionamento della Corte il principio secondo il quale le sentenze appellate vengono escluse dalla possibilità di correzione da parte dello stesso giudice che le ha pronunciate - in quanto l'appello, quale mezzo di impugnazione illimitato e con effetto sostitutivo, consente al giudice del gravame di conoscere anche degli errori materiali - viene messo in crisi già dalla Novella del 1990, con l'introduzione della provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado.

Nelle more del processo di appello, infatti, tale esecutività verrebbe a dipendere esclusivamente dalla regolarità materiale della sentenza.

In particolare, nel caso posto all'attenzione della Corte, l'immediata esecutività di una sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo veniva compromessa da un tipico errore materiale (errata indicazione del creditore nella sentenza) fino ad oggi non correggibile se non all'esito del giudizio d'appello. (l.m.)

\* \* \*

## L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE È RILEVABILE D'UFFICIO: LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE ABBANDONANO UN INDIRIZZO RISALENTE AL 1923.

- di Renato Oriani, in *Il Foro Italiano*, n. 10/05, I, pag. 2659.

L'Autore sottolinea l'importanza della sentenza in rassegna (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2005, n. 15661, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), con la quale la Suprema Corte ha abbandonato un orientamento giurisprudenziale esistente sin dal 1923.

Secondo quest'ultimo, che aveva ricevuto rare critiche nell'ambito della dottrina e dal quale si era allontanata solo la sentenza della Cassazione 28 marzo 2000, n. 3726, l'eccezione di interruzione della prescrizione costituirebbe un'eccezione in

senso stretto e, pertanto, non sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice.

Nella sentenza in oggetto, i giudici di legittimità hanno dapprima evidenziato come il legislatore presupponga la distinzione tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto, senza tuttavia darne una definizione. A tale lacuna, nel corso degli anni, ha tentato di porre rimedio la giurisprudenza, anche se la questione è rimasta a lungo controversa.

Le Sezioni Unite hanno finalmente precisato che:

- **le eccezioni in senso lato** sono date dall'ammissione di fatti costitutivi e dalla deduzione di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi;

- **le eccezioni in senso stretto** si hanno invece quando, oltre a fatti rilevanti, deve essere acquisita al processo anche la manifestazione di volontà dell'interessato, come necessario elemento integrativo.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha concluso asserendo che **l'eccezione di interruzione della prescrizione** è eccezione in senso lato e, dunque, può essere **rilevata d'ufficio dal giudice** in qualunque stato e grado del processo, sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti.

L'Autore rileva che l'importanza della decisione delle Sezioni Unite è data, non solo dalla novità dell'orientamento introdotto dai giudici di merito, ma anche dalle conseguenze ne discendono.

In particolare, deve sottolinearsi che la sentenza in epigrafe ritiene che l'unico limite al rilievo d'ufficio dell'eccezione in senso lato sta nel fatto che essa **risulti dagli atti del processo**. E' invece irrilevante il momento in cui i fatti siano stati provati, potendo gli stessi essere allegati anche in sede di appello. (s.d.)

\* \* \*

## LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO FRA NORME VIGENTI E NORME DI FUTURA APPLICAZIONE.

- di Claudia Onniboni, in *Il Corriere Giuridico*, n. 12/05, pag. 1715.

L'Autore commenta l'ordinanza del Tribunale di Rovigo, 19 aprile 2005 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), che affronta la questione relativa ai limiti di utilizzabilità, da parte del debitore al quale è stato **notificato il solo atto di precetto**, dello strumento cautelare atipico di cui all'**art. 700 c.p.c.** per impedire al creditore **l'inizio dell'esecuzione forzata**.

Il Tribunale di Rovigo ha affermato che il giudice adito in sede cautelare può inibire di procedere a pignoramento ovvero sospendere l'esecutività del titolo, ma **non ha il potere di sospendere il**

**processo esecutivo.** Un provvedimento di quest'ultimo tenore sarebbe abnorme, cioè privo di un oggetto idoneo per poter esplicare effetti: occorre infatti rammentare che, nell'esecuzione forzata per espropriazione, con la notifica del precetto ancora non c'è un processo esecutivo, essendo necessaria anche la notificazione del pignoramento.

Inoltre, un tale provvedimento sarebbe comunque inutile per il ricorrente, perché il suo contenuto non andrebbe ad imporre nessun tipo di vincolo giuridico al creditore precedente.

Attualmente il potere di sospensione del processo esecutivo compete solo al Giudice dell'Esecuzione e risponde a ragioni di opportunità, cioè all'esigenza di attendere l'esito del giudizio di opposizione, per avere la certezza che sussista il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

L'Autore, non solo mostra di condividere pienamente la decisione assunta dal Tribunale di Rovigo, ma si sofferma altresì ad esaminare la materia della sospensione dell'esecuzione alla luce delle nuove norme, dettate dalla l. n. 80/2005, che entreranno in vigore a breve. (s.d.)

\* \* \*

#### **IL SEQUESTRO LIBERATORIO EX ART. 687 C.P.C. – CONDIZIONI E LIMITI.**

- di Michele Fornaciari, in *Il Corriere Giuridico*, n. 12/05, pag. 1721.

La sentenza del Tribunale di Bolzano, 28 ottobre 2004 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) in commento, nella ridotta giurisprudenza relativa al **sequestro liberatorio** è, per l'Autore, occasione di un esame critico di questo istituto, poco utilizzato nella prassi, ma non privo di una certa utilità che si rende manifesta attraverso un approccio sistematico al dettato normativo.

Nella controversia, il Comune di Bolzano, quale debitore di una somma di denaro in relazione ad un'indennità di esproprio, vantando, al contempo, nei confronti dei creditori un controcredito tale da poter dar luogo all'estinzione del proprio debito per compensazione, ne chiedeva, in via cautelare, il sequestro liberatorio al fine di evitare gli effetti della *mora debendi* e, di dover successivamente recuperare quanto versato in pagamento, in caso di vittoria nel merito.

L'Autore sottolinea come il sequestro liberatorio si **distingua** sia dall'**offerta reale** che dal **deposito liberatorio**, istituti che, invece, l'art. 687 c.p.c. sembrerebbe evocare, non poiché, come questi ultimi, consente al debitore, il quale contesti l'obbligo della prestazione, di evitare la mora, ma poiché, attraverso l'offerta della prestazione ed il suo "*congelamento*", impedisce che l'oggetto del

sequestro entri a far parte del patrimonio del creditore. (l.m.)

\* \* \*

#### **PRIVACY E INTERCETTAZIONI: NUOVE MISURE DI SICUREZZA PER I FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE.**

- Provvedimento del Garante 22 dicembre 2005.

Il 2 agosto 2005 l'**Autorità Garante** per la protezione dei **dati personali** (di seguito, il Garante) ha avviato una serie di **accertamenti** nei confronti dei principali **fornitori di servizi di comunicazione** che collaborano con l'Autorità Giudiziarica nelle attività di intercettazione.

A seguito di tale indagine, il Garante ha prescritto ai Fornitori l'introduzione di nuove e severe **misure di sicurezza** da adottare nelle ipotesi di **collaborazione con l'Autorità Giudiziarica**.

In particolare, le funzioni aziendali devono essere organizzate con precisione, designando gli incaricati in termini selettivi. La conoscibilità delle informazioni deve essere limitata, con una separazione marcata tra i dati di carattere amministrativo-contabile e i dati prodotti nel corso degli accertamenti. L'accesso ai relativi sistemi di protocollazione e archiviazione deve essere protetto con misure di autenticazione robuste (giustificate anche tecniche biometriche).

I fornitori devono attivare un controllo rigoroso, per evitare di dare seguito a richieste provenienti da soggetti privi di effettiva autorizzazione.

L'interscambio di informazioni con l'autorità giudiziaria deve affidarsi a canali sicuri, anche mediante l'uso della firma digitale e della posta elettronica certificata (PEC).

I Fornitori hanno 180 giorni di tempo dalla data di ricezione del provvedimento per adeguarsi alle prescrizioni. (l.g.)

\* \* \*

# GIURISPRUDENZA

SELEZIONE DELLE DECISIONI PIÙ RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

## DIRITTO DI FAMIGLIA

**Corte Cost., 21 ottobre 2005, n. 394.**

- in *Guida al Diritto*, n. 45/05, pag. 16.

Come il diritto del figlio naturale a non lasciare l'abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un'apposita previsione, anche il **diritto del genitore affidatario** di prole naturale a ottenere la **trascrizione del provvedimento di assegnazione** non necessita di un'autonoma previsione, dal momento che risponde alla stessa *ratio* di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nel medesimo ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione e tesa a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore.

**Cass., 2 novembre 2004, Sez. I, n. 21049.**

- in *Giustizia Civile*, n. 7-8/05, pag. 1845.

Ancorché le sentenze di divorzio, quanto ai rapporti economici tra le parti, siano emanate *rebus sic stantibus*, atteso che sono suscettibili di modifica in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, ciò non esclude che su tali situazioni si formi il giudicato. Ne deriva, pertanto, che una volta concesso, con **sentenza di divorzio passata in giudicato, assegno all'ex coniuge**, tale attribuzione non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori alla sentenza, ancorché ignorati da una parte (nella specie, dal marito, condannato al pagamento dell'assegno, che non era a conoscenza, all'epoca del giudizio di divorzio, che, in realtà, la ex moglie svolgeva attività lavorativa retribuita), se non attraverso il rimedio della **revocazione**, nei casi eccezionali e tassativi previsti dall'art. 395 c.p.c..

**Cass., 5 agosto 2004, Sez. I, n. 15101.**

- in *Il Foro Italiano*, n. 11/05, I, pag. 2997.

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della pronuncia dell'addebito, pur se l'indagine del giudice di merito sull'**intollerabilità della convivenza**, provocata dal comportamento trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, deve essere condotta sulla base della **valutazione globale** e sulla **comparazione dei comportamenti** di entrambi i coniugi, sfuggono tuttavia ad ogni giudizio di comparazione i fatti accertati a carico di un coniuge integranti **violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili**, in alcun modo giustificabili come atti di reazione o ritorsione rispetto a comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima della solidarietà e di rispetto per la personalità del partner.

\* \* \*

## CONTRATTI

**Cass., 18 ottobre 2005, Sez. III, n. 20144.**

- in *Il Corriere Giuridico*, n. 12/05 pag. 1655.

La **raccomandata** costituisce **prova certa** della spedizione, attestata dall'Ufficio postale, attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c.. Il destinatario ha **l'onere di dimostrare** che il plico **non contiene alcuna lettera**, ovvero una lettera di contenuto diverso da quello indicato al mittente.

**Cass., 23 febbraio 2005, Sez. III, n. 3746.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/05, pag. 833.

In tema di **responsabilità precontrattuale** la liquidazione del danno va operata applicando l'art. 1223 c.c., essendo pertanto riconoscibili sia il **danno emergente**, sia quello da **lucco cessante**; la liquidazione deve, peraltro, avvenire tenendo conto delle caratteristiche di detta responsabilità, onde non possono essere risarciti i danni che sarebbero derivati dall'inadempimento del contratto, atteso che quest'ultimo non si è concluso e che l'interesse leso - cioè l'affidamento - consistente nel **c.d. "interesse negativo"**; il danno per lucro cessante può essere costituito anche dal pregiudizio economico derivante dalla rinuncia alla stipulazione di un contratto avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si sono svolte le trattative, tenuto conto che l'art. 1337 c.c. tutela non tanto l'interesse a perfezionare la trattativa quanto quello a non averla iniziata, con conseguente **perdita di occasioni favorevoli**.

\* \* \*

## PRIVILEGI E GARANZIE

**Cass., 20 aprile 2004, Sez. III, n. 7502.**

- in *Giustizia Civile*, n. 8/05, I, pag. 1896.

Per la distinzione del **contratto autonomo di garanzia** da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni a prima richiesta e ogni eccezione rimossa, risulta fondamentale la **relazione** in cui le parti hanno inteso porre l'**obbligazione principale e l'obbligazione accessoria**, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra debitore principale e garante. Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'**assenza** dell'elemento **dell'accessorietà** della garanzia, integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, al fine di qualificare la garanzia prestata al creditore, aveva avuto riguardo al contenuto dell'accordo tra debitore principale e garante, nel quale erano state previste l'esclusione della legittimazione del debitore principale a

chiedere che il garante opponesse al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni di sorta al che, dopo il pagamento, avesse agito in regresso).

**Trib. Pescara, 21 marzo 2005.**

- in *Il Fallimento*, n. 12/05, pag. 1422, con nota di Carlo Trentini.

E' **inammissibile** e infondato il **ricorso** presentato, ai sensi dell'art. 65 d.lgs. 270/1999, dal **creditore ipotecario** che lamenta che la lesione di un diritto soggettivo sul presupposto dell'**esiguità del prezzo di cessione**, senza offrire elementi di **prova** idonei per ritenere la realizzabilità di maggior prezzo.

\* \* \*

## SOCIETA'

**Cass., 11 novembre 2005, Sez. I, n. 21858.**

- in *Guida al Diritto*, n. 46/05, pag. 34.

E' il **custode-sequestratario di azioni societarie** - e non il socio soggetto al provvedimento di sequestro - che ha il **diritto d'intervento e di voto** in assemblea e a cui compete altresì il diritto d'impugnare le delibere assembleari. In tal senso si precisa che il diritto di voto in assemblea e il diritto d'impugnazione della delibera assembleare sono diritti non scindibili e pertanto l'uno non può prescindere dall'altro.

**Cass., 31 agosto 2005, Sez. I, n. 17588.**

- in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 24/06, pag. 66.

Ai fini dell'applicabilità del combinato disposto degli artt. 2286 c.c. (esclusione del socio per violazione del divieto di non concorrenza) non è necessaria la costituzione di una società regolare essendo, al contrario, **sufficiente** la costituzione di una **società di fatto** o lo svolgimento di un'**attività come socio** di tale attività.



**Cass., 14 gennaio 2005, n. 691.**

- in *Le Società*, n. 12/05, pag. 1520.

La **clausola statutaria di prelazione**, come limite alla libera circolazione delle partecipazioni societarie, è idonea a realizzare un **interesse della società**, oltre che dei soci *uti singuli*. Pertanto, le disposizioni dell'art. 2480, commi 3 e 4 prev. relative alla vendita forzata di quota non liberamente trasferibile di società a responsabilità limitata, si applicano anche allorché la non libera trasferibilità della quota derivi da una clausola statutaria di prelazione.

**Cass., 1 luglio 2004, n. 17882.**

- in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/05, II, pag. 965.

E' **improcedibile** la controversia insorta tra società e socio/i per arbitrato rituale o irrituale, qualora la **nomina** degli arbitri medesimi sia **riservata all'assemblea** senza la previsione dell'unanimità dei consensi od almeno il voto favorevole del socio in lite nell'adozione della delibera assembleare.

**App. Torino, 7 luglio 2005.**

- in *Le Società*, n. 12/05, pag. 1535.

I **versamenti** di somme di denaro, **effettuati dal socio** di una società di persone in adempimento di obbligazioni sociali nei confronti dei diritti dei creditori, al di fuori di ogni previo consenso dell'altro socio, hanno **natura di mutuo** e, pertanto, a tale titolo **rimborsabili**; non sono quindi da considerarsi quale apporto finanziario aggiuntivo, rispetto ai conferimenti per l'originaria costituzione della società o al successivo aumento di capitale, che si sia tradotto in un incremento patrimoniale e come tale non rimborsabile. Ciò nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la distinzione tra le erogazioni suddette deve essere risolta sulla base della effettiva volontà manifestata dalle parti nella concretezza di ogni singola fattispecie, attingendo, in assenza di una chiara manifestazione di volontà, dalla terminologia, adottata dal bilancio, tenuto in ogni caso conto, pur nella varietà di apporti al capitale ed al patrimonio sociale, della natura di conferimento di rischio di ogni apporto direttamente accrescitivo proveniente dai soci al fine di dotare la società di mezzi propri, adeguati all'esercizio dell'attività di impresa, senza aumentarne il capitale.

**Trib. Ivrea, 2 luglio 2005.**

- in *Le Società*, n. 12/05, pag. 1542.

Ai sensi del vigente art. 2476 comma 2 c.c., ai **soci non amministratori** di una società a responsabilità limitata, è riconosciuto il **diritto potestativo di controllo della gestione** attuabile mediante la consultazione della documentazione sociale con possibilità di estrazione di copia della medesima, senza alcun limite se non quello della buona fede. Tale diritto, finalizzato alla tutela di una posizione giuridica soggettiva del singolo socio, se ostacolato, legittima, il ricorso allo strumento cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c..

**Trib. Milano, 2 dicembre 2004.**

- in *Le Società*, n. 12/05, pag. 1563.

La proposizione da parte dell'attore dell'**istanza di fissazione di udienza oltre venti giorni** dopo la notifica dello scritto difensivo delle altre parti, al quale non intende replicare, è **tardiva**, perché avvenuta dopo la scadenza del termine indicato dall'art. 4 comma 1, lett. c). Conseguentemente deve essere dichiarata l'estinzione del processo.

\* \* \*

## DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

**Cass., 29 luglio 2005, Sez. Un., n. 15916.**

- in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 24/06, pag. 71.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione accolgono i ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione (poi riuniti) avanzati dalla Consob nel contesto di due procedimenti volti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di omissioni e di negligenze nello svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di un agente di cambio, dichiarando la **giurisdizione del giudice ordinario**.

**Cass., 22 luglio 2005, Sez. I, n. 15497.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/05, pag. 1242.

La disciplina relativa ai **tassi di interesse sui mutui** introdotta dalla l. n. 108, 7 marzo 1996,

recante disposizioni in materia di **usura** - e quindi anche quella dettata dall'art. 1 d.l. n. 394, 29 dicembre 2000, convertito in l. n. 24, 28 febbraio 2001, di interpretazione autentica della precedente - **non può essere applicata a rapporti completamente esauriti** prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempite, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito.

**Cass., 2 aprile 2005, Sez. I, n. 6923.**

- in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 21/05, pag. 54.

In tema di **recesso dal contratto di apertura di credito** il giudice di merito deve compiere una valutazione complessiva del **comportamento reciproco** delle parti del contratto, al fine di rendere possibile una corretta analisi del principio di buona fede contrattuale. Il principio dell'art. 1375 del c.c., infatti, deve essere utilizzato quale strumento d'intervento per colmare eventuali lacune o incertezze contrattuali e garantire una efficace interpretazione del contratto.

**Trib. Pescara, 7 giugno 2005.**

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 10/05, I, pag. 2045.

Nei giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca a titolo di scoperto di un contratto di apertura di credito in conto corrente connotata da **clausola anatocistica nulla** perché pattuita tra le parti in violazione dell'art. 1283 c.c., il giudice deve procedere anche d'ufficio ex art. 1421 c.c. e sulla base della documentazione contabile ritualmente versata in atti alla **depurazione del saldo debitore** del correntista dall'anatocismo invalidamente pattuito e conteggiato dalla banca nel corso del rapporto e da questa preteso in sede monitoria.

La **banca** che rivendichi la sussistenza e legittimità del proprio credito pecuniario nella misura pretesa in sede monitoria ha l'onere - quale attrice sostanziale del giudizio di opposizione - di fornire la prova della fondatezza di siffatta pretesa, attraverso la **produzione in giudizio** nei termini perentori di cui all'art. 184 c.p.c. **degli estratti conto relativi** all'intero rapporto di conto corrente oggetto di contestazione.

**L'omessa produzione** da parte della banca nei termini di cui all'art. 184 c.p.c. - degli estratti conto relativi ai primi due anni del rapporto di apertura di credito di conto corrente, non con-

sentendo al consulente tecnico di ufficio né di verificare la giustificazione contabile del saldo di cui al primo estratto conto prodotto, né di depurare quel saldo dagli anatocismi trimestrali passivi invalidamente conteggiati dalla banca anche nei primi due anni del rapporto, comporta la necessità di ricondurre processualmente quel primo saldo «a zero» e conseguentemente di **rigettare la pretesa pecuniaria monitoria** relativa a quella parte del rapporto, potendosi ricostruire e quindi riconoscere in capo alla banca soltanto il credito legittimamente maturato negli anni successivi del rapporto in relazione a cui sia stata fornita prova documentale.

La decadenza istruttoria maturata in capo alla banca per non avere prodotto nei termini perentori di cui all'art. 184 c.p.c., la predetta documentazione contabile non può essere aggirata attraverso l'attribuzione al consulente tecnico di ufficio del potere di acquisire d'ufficio presso gli uffici della banca la documentazione non prodotta in giudizio, pena violazione della disciplina dell'onere della prova e della perentorietà dei termini di cui all'art. 184 c.p.c..

In ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi di mora sulla intera somma, integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c..

**Trib. Bolzano, 11 aprile 2005.**

- in *Il Foro Italiano*, n. 11/05, I, pag. 3245.

Va **inibito** l'uso della **clausola**, contenuta nelle condizioni generali predisposte da una banca per disciplinare i contratti di conto corrente bancario, che obbliga il cliente a corrispondere una somma a titolo di **commissione** per la richiesta di **estinzione del conto**, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo eserciti il **diritto di recesso, a seguito** della comunicazione da parte dell'istituto di credito della **unilaterale modificazione dei tassi**, dei prezzi e altre condizioni, senza che la somma richiesta risulti corrispondere a spese effettivamente sostenute da parte della banca e adeguatamente motivate.



**Trib. Pescara, 4 aprile 2005.**

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 10/05, I, pag. 2124.

La **clausola anatocistica**, pattuita in un contratto di conto corrente bancario, con la quale sia stata convenuta una capitalizzazione degli interessi a condizioni diverse da quelle di cui all'art. 1283 c.c., va dichiarata **nulla** per contrasto con tale norma, da ritenersi imperativa e non derogabile dalla volontà delle parti. Dalla predetta nullità della clausola anatocistica, che involge **l'intero contenuto della clausola** e non solo la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione, deriva la nullità della pattuizione dell'anatocismo concordata nel contratto, il quale di conseguenza deve ritenersi *ab origine* privo di qualsivoglia accordo negoziale di capitalizzazione degli interessi.

**Non** vi è possibilità di **sostituzione legale** di una clausola anatocistica nulla, perché pattuita in contrasto con l'art. 1283 c.c., con meccanismi di capitalizzazione *ex lege* degli interessi ad una **diversa periodicità**, ancorché ultrasemestrale, in quanto da un lato l'anatocismo è consentito dal sistema, con norma eccezionale e protettiva del debitore pecuniario, soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c., e dall'altro perché il debito di interessi non si configura, per la sua peculiare natura genetica e funzionale, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla cui scadenza possa derivare il diritto del creditore agli ulteriori interessi di mora ovvero al risarcimento del maggior danno *ex art. 1224 comma 2 c.c.*

**Trib. Nola, 1 marzo 2005.**

- in *Le Società*, n. 11/05, pag. 1415.

La **mancata comunicazione** al cliente, da parte dell'intermediario finanziario, dell'**inadeguatezza dell'operazione**, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Intermediari n. 11522/1998, costituisce inadempimento **rilevante** ai fini della **risoluzione contrattuale** *ex artt. 1453 - 1455 c.c.* La valutazione dell'inadeguatezza dell'operazione deve tenere conto sia di elementi di carattere soggettivo (natura di investitore non professionale, età, titolo di studio, scarsa esperienza del risparmiatore), che di elementi di carattere oggettivo (utilizzo di strumenti finanziari ad alto rischio, quali i *covered warrants* o andamento negativo dell'investimento in un breve lasso di tempo).

**Trib. Torino, 3 febbraio 2005, Sez. I.**

- in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 23/05, pag. 68.

La **disciplina dei singoli contratti** afferenti alla negoziazione di **swap** va ricercata nel **contratto quadro**, ove stipulato, la cui causa consiste nel regolare (cfr. art. 1321 c.c.) in via preventiva una indefinita serie di negozi, tra i quali rientrano anche quelli di *swap*.

**Trib. Milano, 21 ottobre 2004.**

- in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 32/05, II, pag. 616.

Nei giudizi di **risarcimento dei danni** cagionati al cliente nello svolgimento del servizio di gestione portafogli di investimento **grava sul cliente l'onere di dimostrare** o quanto meno di offrire elementi idonei a rivelare che le perdite registrate si siano da ascrivere non al mero esito negativo delle operazioni effettuate, ma a **comportamenti negligenti dell'intermediario**.

\* \* \*

**TITOLI DI CREDITO****Cass., 15 luglio 2005, Sez. I, n. 15066.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/05, pag. 1228.

Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un **assegno circolare trafugato ed alterato**, non basta, ai fini dell'applicazione dell'art. 43 comma 2, r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 - in forza del quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento - la mera rilevanza dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia **visibile *ictu oculi***, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo; la valutazione del giudice di merito in ordine alla riconoscibilità della falsificazione o alterazione di un assegno da parte dell'operatore professionale dipendente di banca è censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello aveva ritenuto non rilevabile da un operatore bancario, nella correttezza dei rapporti

commerciali, l'alterazione di un assegno circolare consistente nella lavatura e cancellazione della clausola «*pagate ad azienda di credito*», che impediva il pagamento a privati, ancorché fosse rimasta visibile la sillaba «*pa*», risultando quest'ultima in parte coperta da una girata successivamente apposta).

La **girata per l'incasso ad una banca di un assegno circolare non trasferibile** non è soggetta, per effetto del richiamo alle disposizioni relative alla girata della cambiale (in quanto compatibili e non derogate) contenute nell'art. 86 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 alla disciplina di cui all'art. 8 r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 in forza della quale «*ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga*» non avendo il rapporto tra il presentatore del titolo e la banca girataria natura cambiaria; la **responsabilità risarcitoria** di detta banca, nel caso di pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato non può essere fatta pertanto discendere dalla mera non conformità della girata per l'incasso alle prescrizioni di cui al cit. art. 8, rimanendo **collegata** unicamente alla **mancata identificazione del presentatore** del titolo (nella specie, una banca aveva pagato ad una srl un assegno circolare, trafugato ed alterato, sulla base di una girata per l'incasso con firma illeggibile e priva dell'indicazione della qualità di chi sottoscriveva, necessaria al fine di rilevare il rapporto organico del firmatario con la società; in base all'enunciato principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità risarcitoria della banca girataria, avendo questa identificato comunque senza incertezze il presentatore, trattandosi di proprio cliente).

**Cass., 30 marzo 2005, Sez. III, n. 6732.**

- in *Il Corriere Giuridico*, n. 12/05, pag. 1707, con nota di Giuseppe De Marzo.

La lesione della reputazione dell'imprenditore derivante dall'**illegittimo protesto**, in quanto incidente su valori fondamentali della persona, determina un **danno non patrimoniale**, che risulta risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche in assenza dell'accertamento di un fatto - reato.

\* \* \*

## FALLIMENTO

**Cass., 8 luglio 2005, Sez. I, n. 14382.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/05, pag. 918.

In tema di inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 44, comma 2 l.f.), ove la **banca girataria per l'incasso di un assegno sbarrato**, presentato da un suo cliente, non si limiti ad accreditare il titolo "*salvo buon fine*" o con altra formula da cui derivi l'indisponibilità dell'importo sino all'effettivo pagamento della banca trattaria, ma ne **anticipi** invece **subito la valuta al girante**, siffatta anticipazione - estranea al rapporto di mandato derivante dalla girata per l'incasso - implica necessariamente l'instaurazione (o la preesistenza) di un rapporto autonomo tra la banca ed il girante, in forza del quale il pagamento dell'assegno deve considerarsi imputabile direttamente all'istituto di credito che ne ha anticipato l'importo del proprio cliente; pertanto, qualora detto pagamento avvenga **a mani di soggetto fallito** in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, risulta ad esso applicabile la previsione di **inefficacia di cui all'art. 44 l.f.**, indipendentemente dal fatto che la banca fosse o meno a conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, opponibile *erga omnes* (nel caso di specie - relativo al pagamento di due assegni sbarrati emessi a favore di una società fallita dopo la dichiarazione di fallimento e girati per l'incasso ad una banca, che ne aveva immediatamente versato l'importo a mani dell'amministratore della società stessa - la Corte ha individuato quindi in tale versamento l'atto solutorio colpito da inefficacia, escludendo che il pagamento degli assegni dovesse considerarsi effettuato dalle banche trattarie, a seguito della successiva presentazione dei titoli in stanza di compensazione da parte della banca girataria).

**Cass., 8 luglio 2005, Sez. I, n. 14376.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/05, pag. 917.

Con riguardo agli **atti costitutivi di garanzia per debito altrui** (nella specie, costituzione di pegno su titoli da parte di una società a garanzia delle obbligazioni contestualmente assunte da altra società del medesimo gruppo in dipendenza di contratti di *leasing*), la presunzione di onerosità prevista per l'azione revocatoria ordinaria dall'**art. 2901, comma 2 c.c.** - in forza del quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al sorgere del credito garantito - **si**

**applica anche alla revocatoria fallimentare**, considerate, da un lato, l'identità della natura e del fondamento giuridico delle due azioni; e, dall'altro, la circostanza che il carattere oneroso della prestazione di garanzia va apprezzato, non nella sola prospettiva del fallito garante, ma anche in quella del creditore, rispetto al quale la costituzione della garanzia, ove contestuale all'erogazione del credito, si pone in naturale relazione di corrispettività con quest'ultima; né la presunzione in parola può ritenersi logicamente incompatibile con l'inclusione fra gli atti soggetti a revocatoria fallimentare, in base all'art. 67 l.f. sia di prestazioni di garanzia non contestuali (comma 1, n. 3 e 4) che contestuali (comma 2), e la separata previsione nell'art. 64 l.f. dell'inefficacia degli atti a titolo gratuito: l'art. 2901, comma 2 c.c. fissa, infatti, una presunzione di onerosità per le prestazioni di garanzie contestuali, la cui onerosità o meno va dunque apprezzata caso per caso (in applicazione dell'enunciato principio, la Corte ha quindi escluso che atti del genere di quello impugnato possano ritenersi inefficaci a norma dell'art. 64 l.f., quali atti a titolo gratuito, salva la loro eventuale revocabilità a norma dell'art. 67, comma 2, stessa legge: conclusione resa oggi esplicita dalla modifica di quest'ultima disposizione operata dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35).

**Cass., 20 maggio 2005, Sez. un., n. 10606.**

- in *Giustizia Civile*, n. 8/05, I, pag. 1777.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento 29 maggio 2000 n. 1346/2000/CE, relativo alle procedure di insolvenza, competenti ad aprire la **procedura di insolvenza** sono i giudici dello **Stato** membro nel cui territorio è situato il **centro degli interessi** principali del debitore, presumendosi - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria; peraltro, non contenendo detto regolamento la definizione di centro degli interessi principali, è compito del giudice nazionale da un lato stabilire quale sia in concreto, alla stregua del proprio ordinamento, la **sede effettiva della società**, e se il centro dei suoi interessi coincida realmente con la sede statutaria; dall'altro determinare, secondo la legge del luogo di costituzione della società (ai sensi dell'art. 25 l. n. 218, 31 maggio 1995), gli effetti del **trasferimento all'estero** della sede statutaria. In questo contesto, ove al trasferimento all'estero (nella specie, in Gran Bretagna) della sede legale di una società non abbiano fatto seguito né l'effettivo esercizio di attività imprenditoriale (pur nei limiti di un'impresa in liquidazione) nella nuova sede, né il trasferimento, presso di essa, del centro dell'attività direttiva,

amministrativa ed organizzativa della società, deve ritenersi che la presunzione in ordine alla coincidenza della sede effettiva con la sede legale debba continuare ad operare con riferimento alla sede anteriore; pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento di società che in Italia abbia avuto, prima del detto (meramente formale) trasferimento, la sede legale.

**Cass., 3 maggio 2005, Sez. I, n. 9170.**

- in *Il Fallimento*, n. 12/05, pag. 1431.

La **competenza del foro fallimentare** e l'applicazione del procedimento per la verifica del passivo devono **escludersi**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 l.f. in tema di azioni reali, quando l'attore agisce al fine di ottenere l'**accertamento di un'ipoteca**, la cui esistenza sia oggetto di contestazione, e devono invece affermarsi quando l'attore agisce per far dichiarare che il proprio credito è dotato di una peculiare qualità giuridica, e cioè del diritto accessorio di soddisfarsi con prelazione sugli altri creditori concorrenti. Ne consegue che la domanda di accertamento, nei confronti di un fallimento, della valida costituzione di un'ipoteca su un diritto reale limitato (nella specie, diritto di superficie) spettante al fallito, ma la cui esistenza sia contestata, può essere introdotta tanto nelle **forme ordinarie** (ove si discuta soltanto del diritto all'ipoteca e non si faccia valere, nel concorso, la prelazione che essa assicura al creditore), tanto, alternativamente, con la richiesta di un **accertamento incidentale**, anche nei confronti del terzo proprietario, **nell'eventuale giudizio di opposizione allo stato passivo**. Ove pendano entrambi i giudizi, il primo dei quali è pregiudiziale al secondo, il risultato di un "*simultaneus processus*" può essere raggiunto su eccezione di parte o rilievo d'ufficio, proposti nei termini previsti dall'art. 40, secondo comma, c.p.c.; in difetto delle condizioni per un "*simultaneus processus*", il contrasto di giudicati può essere evitato con la sospensione del giudizio pregiudicato.

**Cass., 6 aprile 2005, Sez. III, n. 7093.**

- in *Il Fallimento*, n. 12/05, pag. 1433.

A seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale viene disposta l'assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane al debitore fino a quando non avvenga in concreto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore. Pertanto, qualora il **debitore** venga dichiarato **fallito prima** che sia avvenuto il materiale pagamento della **somma assegnata**, rimane precluso al creditore pretendere la consegna e soddisfare così il pro-

prio credito al di fuori della procedura fallimentare, mentre un eventuale **pagamento** intervenuto successivamente alla declaratoria di fallimento sarebbe **inefficace**, ai sensi dell'art. 44 l.f., nei confronti del fallimento.

**Cass., 11 marzo 2005, Sez. I, n. 5379.**

- in **Il Fallimento**, n. 11/05, pag. 1316.

**L'opposizione allo stato passivo** del fallimento introduce un giudizio contenzioso attribuito alla decisione del Tribunale in composizione collegiale, con la conseguenza che il **giudice delegato**, ai sensi degli artt. 98 e 99 l.f., ha **solo poteri istruttori**, non già poteri di decisione né del merito né dell'ammissibilità dell'opposizione, sicché non può ordinare la cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione dell'opponente nel termine stabilito dall'art. 98, comma 3 l.f., ed il relativo provvedimento eventualmente adottato deve ritenersi abnorme e ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, Cost., in quanto non altrimenti impugnabile ed idoneo a pregiudicare definitivamente il diritto del creditore opponente.

**Cass., 8 febbraio 2005, Sez. I, n. 2538.**

- in **Il Fallimento**, n. 11/05, pag. 1318, con nota di Giuseppe Rebecca e Linda Fabrello.

Nel caso di esercizio dell'**azione di responsabilità** nei confronti dei **sindaci di una società di capitali**, sottoposta a **procedura concorsuale** (nella specie a liquidazione coatta amministrativa), il danno loro imputabile non può essere identificato nella **differenza tra attivo e passivo** accertato in sede concorsuale, sia in quanto lo sbilancio patrimoniale della società insolvente può avere cause molteplici, non tutte riconducibili alla condotta illegittima dell'organo di controllo, sia in quanto questo criterio si pone in contrasto con il principio civilistico che impone di accertare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta illegittima ed il danno. Tuttavia, il criterio ancorato alla differenza tra attivo e passivo può costituire un **parametro di riferimento** per la liquidazione del danno in via equitativa, qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricostruire i dati con la analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento dei sindaci, ma, in tal caso, il giudice del merito deve indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei sindaci, nonché, nel caso in cui la condotta illegittima non sia temporalmente vicina all'apertura della procedura concorsuale, al plausibilità logica del ricorso a detto criterio, facendo riferimento alle circostanze del caso concreto.

**Cass., 28 gennaio 2005, Sez. I, n. 2532.**

- in **Il Fallimento**, n. 11/05 pag. 1319.

L'estensione dell'**efficacia del concordato preventivo** di una società ai **soci** illimitatamente responsabili, con il beneficio della cosiddetta loro **"esdebitazione"** (art. 184, comma secondo, l.f.) opera solo nei casi in cui l'illimitata e solidale responsabilità derivi dal **tipo legale** prescelto all'atto della costituzione della società, per tutti i soci (come nella società in nome collettivo) o per una categoria di essi (come nella società in accomandita); non si verifica, invece, quando la illimitata responsabilità sia ricollegata dalla legge a situazioni contingenti, quale quella dell'unico socio di una S.r.l. (nella specie una società di capitali), regolata dall'ordinamento in deroga al principio della esclusiva responsabilità della società di capitali (art. 2497, c.c.), con la conseguenza che l'unico socio è obbligato a pagare il debito sorto nel periodo in cui le quote sono appartenute a lui solo.

**Cass., 28 settembre 2004, Sez. I, n. 19394.**

- in **Il Fallimento**, n. 11/05, pag. 1253, con nota di Massimo Cataldo.

In tema di fallimento, il giudizio di ammissione (tempestiva o tardiva) al passivo è controversia che trova nella procedura fallimentare il suo necessario presupposto, e che quindi, con la chiusura del fallimento, viene inevitabilmente a perdere la propria ragion d'essere (onde la sentenza che, come nella specie, ne abbia definito il relativo giudizio d'appello deve ritenersi *inutiliter data*), poiché la **chiusura del fallimento** determina la **inefficacia**, per improseguibilità, **di tutti i giudizi pendenti per insinuazione al passivo** (nella specie, tardiva), sicché la previsione di una interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., con subingresso al curatore del fallito tornato *in bonis*, ha soltanto la funzione di provocare - con la pronuncia di improseguibilità - il regolamento delle spese processuali.

**Cass., 23 luglio 2004, Sez. I, n. 13877.**

- in **Giustizia Civile**, n. 8/05, I, pag. 1881.

In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro ad **amministrazione straordinaria** deve distinguersi tra **domande del lavoratore** che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e **domande** dirette alla **condanna di pagamento** di somme di denaro. Per le prime va, infatti, affermata la perdurante competenza del



**giudice del lavoro**, mentre per le seconde nella procedura considerata (così come in quella di liquidazione coatta amministrativa) non opera - a differenza di quanto si verifica in caso di fallimento - la *vis attractiva* del foro fallimentare e si applica, invece, la regola della **temporanea improcedibilità** o improseguibilità della domanda davanti al giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare. Né per una diversa conclusione rilevano il mancato richiamo all'art. 24 l.f. o la natura del credito di massa azionato, atteso che nelle suddette procedure concorsuali la previsione di una fase in cui gli organi della procedura devono effettuare gli accertamenti sui crediti rende superfluo il richiamo alla competenza del tribunale fallimentare, e che i crediti di massa, benché soddisfatti in prededuzione e con una specifica regolamentazione degli interessi, non si distinguono dagli altri crediti concorsuali, finendo per incidere sullo stesso patrimonio su cui concorrono tutti i creditori (fattispecie, alla quale *ratione temporis* non era applicabile il d.lgs. n. 270 del 1999, relativa a domanda di un lavoratore tesa ad impugnare la sospensione del riconoscimento di un superminimo adottata dai commissari per eccessiva onerosità; la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva ritenuto la proponibilità della domanda, accogliendola).

#### **App. Genova, 12 febbraio 2005.**

- in *Il Fallimento*, n. 11/05, pag. 1279

Nella **liquidazione coatta amministrativa**, allorché la sentenza dello stato di insolvenza sia successiva al provvedimento amministrativo che dispone la liquidazione coatta, il "**periodo sospetto**" ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare **decorre** (a ritroso) **dalla data del provvedimento amministrativo** perché lo stato di insolvenza viene accertato, ancorché con sentenza successiva, in relazione a tale momento. Ai fini della *scientia decoctionis*, i bilanci della società debitrice assumono rilievo, qualora il creditore revocato sia un istituto di credito nei cui confronti la società medesima risulti esposta per cifre rilevanti e con fidi consistenti.

#### **App. Bologna, 12 marzo 2004.**

- in *Il Fallimento*, n. 11/05, pag. 1289, con nota di Adriano Patti.

Ai fini dell'applicazione dell'**art. 64 l.f.**, la **gratuità** dell'atto (nel caso di specie, costituito dalla

prestazione di una garanzia contestuale per debito di società appartenente allo stesso gruppo di imprese della società garante, poi fallita) deve essere valutata unicamente **dal punto di vista del disponente** per verificare se egli abbia percepito un corrispettivo per l'atto compiuto e, più in generale, se la prestazione di garanzia corrisponda o meno a un suo interesse economico, anche mediato o indiretto, relativo ai rapporti con il garantito e idoneo ad escluderne la gratuità.

#### **Trib. Ravenna, 14 giugno 2005.**

- in *Il Fallimento*, n. 11/05, pag. 1321.

Le operazioni di "**anticipo su fatture**", essendo caratterizzate da uno strumento preordinato al sicuro di pagamento di finanziamenti da erogare, danno luogo ad un mezzo soddisfacente diverso dal denaro e dalle comuni relazioni commerciali, e pertanto **sono revocabili** ai sensi dell'**art. 67**, primo comma **n. 2**, l.f..

#### **Trib. Salerno, 3 giugno 2005.**

- in *Il Fallimento*, n. 11/05, pag. 1297.

Il Tribunale, in relazione **all'istanza** di ammissione alla procedura di **concordato preventivo**, può esercitare sulla proposta concordataria un **controllo di merito**, oltre che di legittimità, diretto ad un proprio riscontro sulla completezza e correttezza dei dati contabili esposti e sulla prognosi di concreta realizzabilità del piano, con particolare riguardo alla salvaguardia delle ragioni dei creditori privilegiati non ipotecari non partecipanti al voto.

#### **Trib. Mondovì, 18 maggio 2005.**

- in *Il Fallimento*, n. 12/05, pag. 1438.

In tema di **revocatoria fallimentare** delle rimesse in conto corrente bancario, l'esistenza di **bilanci** dai quali risulti che l'impresa non era in grado di coprire le immobilizzazioni con mezzi propri, con totale dipendenza dal credito esterno, senza alcuna autonomia finanziaria (e, conseguente, appesantimento degli oneri finanziari), collegata al fatto che la società di revisione aveva dichiarato di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio, è sufficiente ai fini della prova della *scientia decoctionis*.

**Trib. Milano, 12 aprile 2005.**

- in *Il Fallimento*, n. 12/05, pag. 1437.

**Il pagamento del debito altrui** è atto a titolo oneroso **revocabile** nei confronti dell'*accipiens*, ai sensi dell'art. 67 l.f..

**Trib. Milano, 31 marzo 2005.**

- in *Il Fallimento*, n. 11/05 pag. 1322.

In tema di revocatoria fallimentare, la conclusione di reiterati accordi volti a consentire alla società poi fallita un piano di rientro dai debiti con consegna di **assegni postdatati** riveste natura presuntiva ai fini della prova della **scientia decoc-tionis**.

**Trib. Milano, 15 marzo 2005.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 12/05, pag. 1438.

Agli effetti dell'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti, la **sospensione degli affidamenti** è indizio sufficiente della prova della conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della banca.

**Trib. Milano, 5 febbraio 2005.**

- in *Il Fallimento*, n. 11/05, pag. 1321.

Nella revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, la **revoca delle linee di credito** in essere, concesse senza una scadenza predeterminata, può costituire di prova della consapevolezza dell'insolvenza del cliente, mentre la richiesta di **rientro nei limiti degli affidamenti** concessi integra da sola un elemento inidoneo a fornire la certezza di tale conoscenza.

**Trib. Padova, 6 agosto 2003.**

- in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/05, II, pag. 984.

E' **inammissibile** la **prova per testi** che verta direttamente sugli stessi fatti che debbono essere provati con scrittura privata avente **data certa**.

\* \* \*

## PROPRIETA' INTELLETTUALE

**Trib. Viterbo, 5 luglio 2005.**

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/05, II, pag. 2395.

Al fine di considerare **abusivo l'accesso al sistema informatico** non è sufficiente che l'operatore entri in un'area posta al di fuori della sua competenza, essendo necessaria la presenza di **finalità diverse**, e cioè che l'operatore, pur disponendo della possibilità di accesso attraverso una personale chiave (password), tale attività ponga in essere per interessi personali o di terzi, cioè per interessi assolutamente estranei all'istituto o all'ente di appartenenza, ovvero che vi sia una specifica previsione normativa che faccia divieto all'operatore di accedere in un particolare settore (nella specie, un operatore di un istituto bancario addetto all'area rischi era entrato numerose volte nell'area titoli).

**Trib. Bolzano, 31 marzo 2005.**

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/05, II, pag. 2423.

Non è sufficiente che un programma sia in uso presso un professionista o una ditta per realizzare il richiesto (tra le altre ipotesi) "*scopo imprenditoriale*" previsto dall'art. 171 bis l. n. 633 del 1941 per la configurabilità del reato di detenzione abusiva di un programma informatico.

La prova del reato di **detenzione abusiva di un programma informatico** a scopo imprenditoriale non può essere desunta *sic et simpliciter* dal possesso di un Cd privo del contrassegno Siae o di etichette originali, ma in ogni caso bisogna risalire alla fonte del programma, stabilire a chi è stato venduto originariamente, seguire le sue vicende successive, fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In mancanza di questi accertamenti, manca la prova che il programma sia una copia illegale e, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.

**Trib. Nocera Inferiore, 26 gennaio 2005.**

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/05, I, pag. 2361.

Sussiste l'esimente del diritto di cronaca e, dunque, **non** è possibile condannare un giornalista ed il direttore di un quotidiano al risarcimento dei danni derivanti da un articolo apparso sul quoti-

diano stesso nel caso in cui, nel detto articolo, il giornalista abbia fatto quasi esclusivamente **riferimento** al contenuto della **richiesta di rinvio a giudizio** formulata dal pubblico ministero e riprodotto il contenuto dell'atto di esercizio dell'azione penale rispettando così il principio di verità oggettiva della notizia.

\* \* \*

## MARCHI E BREVETTI

**Cass., 26 marzo 2004, Sez. I, n. 6080.**  
- in *Il Foro Italiano*, n. 10/05, I, pag. 2843.

Ai fini della **valutazione della decettività**, è necessario accertare se il marchio sia di natura tale da trarre in inganno i consumatori interessati, dovendosi far riferimento non già ad una ristretta cerchia elitaria né ad un modello di consumatore del tutto sprovveduto e marginale, bensì alle capacità critiche del **consumatore medio**, che si identifica nel destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del settore merceologico di appartenenza (nella specie, sulla base del suddetto principio, si è escluso il carattere ingannevole del marchio "Parmacotto", reputando il consumatore in grado di distinguere le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto crudo di Parma e di quello cotto, senza lasciarsi ingannare dall'uso del toponimo per individuare la qualità del prodotto).

**Trib. Bolzano, 3 agosto 2005.**  
- in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 21/05, pag. 75.

**Non** può considerarsi integrato il reato di detenzione per la vendita di oggetti con **marchio contraffatto** qualora tali oggetti richiamino apparentemente *griffes* famose, ma siano **tali** per la qualità, particolari, prezzo, modalità di vendita **da non poter ingannare** l'acquirente sulla loro natura di prodotti falsi.

**Trib. Torino, 1 marzo 2005.**  
- in *Il Foro Italiano*, n. 10/05, I, pag. 2883.

Il provvedimento che dispone la **descrizione** in materia di marchi, di competenza del presidente della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, può interessare non

solo i **beni recanti il marchio** in questione, di cui il ricorrente afferma la contraffazione, ma anche gli **"elementi di prova concernenti la denuncia violazione"**, consistenti in qualsiasi elemento documentale che sia in grado di far apprezzare l'estensione del fenomeno di asserita contraffazione sul piano quantitativo, quali le scritture contabili del preteso contraffattore, comprese le fatture e le liste dei fornitori e dei clienti; tuttavia, a tutela delle informazioni commerciali riservate acquisite, l'ufficiale giudiziario e il consulente tecnico, eventualmente designato per adiuvarlo il primo, dovranno segretare la relativa documentazione, e conservarla in busta sigillata, in quanto è fatto divieto al beneficiario della descrizione di impossessarsi, e tanto più di utilizzare siffatte informazioni.

\* \* \*

## PROCEDIMENTO CIVILE

**Corte Cost., 10 novembre 2004, n. 355.**  
- in *Il Corriere Giuridico*, n. 10/05, pag. 1371, con nota di Barbara Marchet.

E' **costituzionalmente illegittimo**, per violazione dell'art. 24 Cost., l'**art. 287 c.p.c.** limitatamente alle parole **"contro le quali non sia stato proposto appello"** e dunque per la parte in cui limita alle sole sentenze contro le quali non sia stato proposto appello la facoltà della parte di avvalersi del procedimento di correzione degli errori materiali, escludendo che quelle appellate possano essere corrette dallo stesso giudice che le ha pronunciate.

**Cass., 27 luglio 2005, Sez. unite civili, n. 15661.**  
- in *Il Foro Italiano*, n. 10/05, I, pag. 2659, con nota di Renato Oriani.

L'**eccezione di interruzione della prescrizione**, in quanto eccezione in senso lato, può essere **rilevata d'ufficio** dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (nella specie, l'attore si era limitato a depositare, insieme al ricorso introduttivo, l'atto idoneo a interrompere la prescrizione, senza nulla peraltro dedurre nel corso del giudizio di primo grado per replicare all'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto; l'interruzione della prescrizione era stata dedotta per la prima volta solo nell'atto di appello avverso la sen-



tenza di rigetto per intervenuta prescrizione; il tribunale aveva respinto l'appello perché l'interruzione della prescrizione, da allegare entro l'udienza di discussione di primo grado, era stata tardivamente dedotta; la corte ha cassato).

La richiesta della prestazione previdenziale rivolta all'ente assicuratore da un istituto di patronato interrompe la prescrizione anche in difetto di delega, stante il potere di rappresentanza attribuito ai detti istituti dall'art. 1 d.leg. c.p.s. 29 luglio 1947 n. 804.

**Cass., 19 luglio 2005, Sez. III, n. 15200.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/05, pag. 1231.

Al fine di dimostrare la sussistenza della **nullità di una notificazione** (nella specie, dell'atto di pignoramento), in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, **non** costituisce **prova idonea** la produzione di **risultanze anagrafiche** che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione; nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quell'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.

Pur avendo ordinariamente le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla corte costituzionale effetto retroattivo (ai sensi dell'art. 136 cost. e dell'art. 30 l. 11 marzo 1953 n. 87) tale effetto trova tuttavia un limite generale nell'eventuale consolidamento delle situazioni in questione per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, dovendosi, a tal fine, considerare «*esauriti*» i rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge (come, nella specie, quello di cinque giorni relativo alla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c.).

**Cass., 1 luglio 2005, Sez. III, n. 14085.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 7/05, pag. 1099.

La **riassunzione** del processo dopo l'interruzione deve essere effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 c.p.c., con il deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la cancelleria del giudice precedentemente udito; tale **tempestivo deposito** impedisce l'estinzione del processo, con la conseguenza che l'eventuale

vizio o l'inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza emanato dal giudice non si comunica alla riassunzione (ormai perfezionatosi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di **assegnare alle parti**, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., e previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un **termine**, necessariamente perentorio, **per la rinnovazione della notificazione**, dovendo, eventualmente, pervenirsi ad una pronuncia di rito, che definisca in tal modo il processo, in caso di inottemperanza della parte all'ordine di rinnovazione; tale principio si applica indistintamente alle controversie ordinarie e a quelle soggette al rito del lavoro, giacché in tema di riassunzione il codice di rito prevede un'unica e indifferenziata disciplina, secondo il modulo uniforme di cui agli artt. 299-303 c.p.c., comune sia alle controversie a rito ordinario che a quelle improntate al rito del lavoro (nello specie, relativa a causa soggetta al rito del lavoro, l'appellante, che aveva riassunto il giudizio tempestivamente, non aveva potuto procedere alla notificazione nonostante tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, perché gli eredi della parte deceduta, poi costituitisi per eccepire l'estinzione, non erano stati reperiti; la suprema corte ha precisato che per effetto della sentenza della corte cost. n. 477 del 2002 deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un rito processuale si intende perfezionata dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario e che, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente vincolata, non può essere addebitato alla parte l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto in concreto sottratto ai suoi poteri d'impulso).

**Cass., 30 giugno 2005, Sez. II, n. 14011.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 6/05, pag. 995.

La **procura al difensore** apposta a margine o in calce al **ricorso per cassazione** deve considerarsi conferita, salva diversa manifestazione di volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto, costituendo **corpo unico con l'atto** cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce il requisito della specialità, risultando irrilevante il riferimento, oltre che al giudizio di legittimità, ad altri giudizi o fasi processuali.

La nullità derivante dall'inosservanza del termine per l'assunzione delle prove fuori dalla circoscrizione del tribunale (nella specie, mancato avviso alla controparte della proroga chiesta dall'altra e concessa dal giudice delegante), ha carattere relativo, come tale non opponibile dalla parte che vi

abbia rinunciato, anche tacitamente, per non aver proposto la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie, contratto di collaborazione continuativo) deve intendersi a carattere non esclusivo in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, come tale non ostativa a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale (nella specie, disdetta) vengano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima.

**Cass., 26 maggio 2005, Sez. III, n. 11193.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 7/05, pag. 1059.

Nel giudizio di **cassazione** la **procura speciale** non può essere rilasciata **a margine o in calce** ad atti diversi **dal ricorso o dal controricorso**, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma 3 c.p.c., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioè **con atto pubblico o con scrittura privata autenticata**, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata; né a diversa conclusione può pervenirsi nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto o che comunque abbia cessato la propria attività nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e seg. c.p.c., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale.

**Cass., 29 aprile 2005, Sez. III, n. 8988.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 7/05, pag. 1043.

Perché un atto abbia efficacia **interruttiva** della **prescrizione** ai sensi dell'art. 2943, comma 4 c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'**esplicitazione di una pretesa** e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'**inequivocabile volontà** del titolare del credito di far valere il proprio diritto in mora, senza che tale idoneità abbiano quelle sollecitazioni fatte anche allo stesso debitore contenenti manifestazioni di giudizio senza carattere di

intimazione o di espressa richiesta formale (nella specie, la suprema corte ha escluso l'efficacia interruttiva del provvedimento, adottato dal comune, di proroga per il pagamento dei canoni per il consumo di acqua).

**Cass., 26 aprile 2005, Sez. II, n. 8573.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 6/05, pag. 946.

Il **provvedimento** del giudice che autorizza una parte a **chiamare in causa un terzo** ex art. 269 c.p.c. non ha natura decisoria sicché è **insuscetibile di passare in cosa giudicata** e, trattandosi di intervento ad istanza di parte non attinente alla necessaria integrità del contraddittorio, la mancata concessione di un nuovo termine in caso di inutile decorso di quello originariamente fissato implica la revoca da parte del giudice del provvedimento che, alla stessa stregua della mancata concessione del termine originario, non può essere denunciata in appello né in sede di legittimità, vertendosi in tema di prerogative esclusive e **discrezionali** del giudice e di primo grado.

**Cass., 13 aprile 2005, Sez. III, n. 7674.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/05, pag. 854.

Se il convenuto propone una **domanda riconvenzionale** dopo aver eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito sulla domanda principale, ciò **non** comporta una **rinuncia tacita** all'eccezione di **incompetenza**, ma significa soltanto che, in deroga o no alla competenza territoriale propria della riconvenzionale, egli manifesta la volontà di far decidere quest'ultima, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se l'eccezione sarà accolta, tutta la causa, inclusa la riconvenzionale, trasmigrerà al giudice competente per territorio sulla domanda principale, che si estende anche alla domanda riconvenzionale.

Ai fini della determinazione della **competenza territoriale**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1181 c.c., il *forum destinatae solutionis*, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il **pagamento di una somma determinata**, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.

**Cass., 12 aprile 2005, Sez. III, n. 7520.**  
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 6/05, pag. 938.

La sentenza contenente la condanna della parte soccombente al pagamento delle **spese di lite** direttamente **in favore degli avvocati** della parte vittoriosa, quali anticipatori, per poter essere validamente posta in esecuzione direttamente da parte degli avvocati beneficiari deve contenere la apposizione della **formula esecutiva** in loro favore, in quanto, se la formula è apposta esclusivamente in favore della parte vincitrice, questa è l'unica legittimata a porla in esecuzione.

**Cass., 30 marzo 2005, Sez. II, n. 6653.**  
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/05, pag. 847.

Non può ricondursi nell'ambito del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quale motivo di ricorso per cassazione ex art 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., la deduzione con la quale si contesti al giudice di merito non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia bensì di **avere erroneamente ravvisato**, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli **elementi costitutivi d'una determinata fattispecie** normativamente regolata giacché siffatta valutazione comporta un **giudizio non già di diritto bensì di fatto**, eventualmente impugnabile sotto il profilo del vizio di motivazione. *omissis*

**Cass., 12 marzo 2005, Sez. III, n. 5454.**  
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 6/05, pag. 934.

Il **motivo di impugnazione** è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della, o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto di impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si concretino in una **critica della decisione impugnata** e, quindi, nell'esplicita e **specificata indicazione delle ragioni** per cui esso è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare, le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;

in riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «*non motivo*», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c..

**L'eccezione di incapacità a testimoniare** deve essere sollevata in sede di assunzione della prova, o nella **prima difesa** successiva, o al più tardi dal momento della acquisita conoscenza della nullità stessa ove successiva, restando, in difetto, tale nullità sanata dalla acquiescenza della parte che aveva interesse a farla valere; ai fini della tempestività dell'eccezione non è sufficiente affermare la tardività della conoscenza della nullità, ma è necessario specificare le circostanze della avvenuta tardiva conoscenza, ne consegue che non è idoneo ad evidenziare la corrispondente violazione di legge il motivo di ricorso per cassazione con il quale il ricorrente deduca di avere formulato la contestazione della capacità del teste non immediatamente dopo la sua assunzione, ma all'udienza successiva, senza precisarne la ragione; né l'inidoneità del motivo può essere supplita attraverso l'allegazione di tale ragione - nella specie indicata nell'assenza del legale del ricorrente all'udienza di assunzione - soltanto nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., atteso che esso è destinato esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, e non può servire a dedurre nuove censure o a sollevare questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e nemmeno a specificare, integrare o ampliare il contenuto del motivo originario (che, nella specie, non risultava articolato con la completa individuazione delle modalità di rilevazione dell'eccezione avanti al giudice del merito sotto il profilo della tempestività).

**Cass., 2 marzo 2005, Sez. unite civili, n. 4814.**

- in *Il Foro Italiano*, n. 10/05, pag. 2747.

**L'illeggibilità della firma** del conferente la procura alle liti, la quale sia apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è **irrilevante**, non solo quando il **nome** del sottoscrittore **risulti dal testo** della procura stessa o della certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza **desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica**, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese; in assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina **nullità relativa**, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art.

157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti o sia inadeguata detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.

**Cass., 8 febbraio 2005, Sez. II, n. 2543.**

- in *Il Foro Italiano*, n.10/05, I, pag. 2741.

Nelle controversie in cui opera il criterio del **foro esclusivo del consumatore**, l'eccezione di incompetenza per territorio non comporta la necessità della specifica contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti.

**Cass., 7 febbraio 2005, Sez. III, n. 2409.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 7/05, pag. 1032.

Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le **prove** raccolte **in un giudizio penale** già definito con sentenza passata in giudicato facendo riferimento al contenuto della sentenza ovvero procedendo all'esame diretto del materiale probatorio agli atti di quel processo; tale valutazione autonoma presuppone che il giudice civile sottoponga le risultanze probatorie al proprio **vaglio critico** svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale.

**Trib. Milano, 20 dicembre 2005, n. 13468.**

Presumendosi la **vessatorietà** della clausola che stabilisca una località diversa da quella del giudice del luogo ove il **consumatore ha la sede o il domicilio (competenza esclusiva)** come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto, non resta che dichiarare **l'incompetenza per territorio** del giudice adito, (sulla base della specifica clausola contrattuale da reputarsi vessatoria), perché diverso da quello determinato in base al foro speciale del consumatore.

**Trib. Verona, 26 novembre 2005.**

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 10/05, I, pag. 2129.

L'e-mail contenente una **promessa di pagamento** costituisce **prova scritta** anche ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, poiché, essendo un documento informatico, la presenza di un codice identificativo permette di individuare la sua provenienza ed, inoltre si può equiparare al telegramma non accompagnato da un originale sottoscritto valutato come scrittura privata in base all'art. 2705 c.c..

**Trib. Bari, 24 febbraio 2005.**

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 10/05, I, pag. 2127.

E' **ammissibile** il provvedimento d'urgenza, **ex art. 700 c.p.c.**, con il quale si **inibisce la pubblicazione del protesto di assegno post datato**, emesso a scopo di garanzia, giacché si tratta di titolo nullo dall'origine, come tale inidoneo all'incasso da parte del predatore.

**Trib. Monza, 3 novembre 2004, n. 617.**

- in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 3/05, pag. 664.

Il creditore procedente è tenuto, **ex art. 2043 c.c.**, a risarcire i **danni al creditore iscritto**, cui abbia **omesso di notificare l'ordinanza di vendita** dell'immobile pignorato. Peraltro, il creditore iscritto versa in colpa concorrente allorché, pur avendo ricevuto la notificazione dell'avviso **ex art. 498 c.p.c.**, ometta di seguire l'andamento della procedura esecutiva immobiliare: il risarcimento va conseguentemente ridotto del 50%.

**Trib. Bolzano, 28 ottobre 2004.**

- in *Il Corriere Giuridico*, n. 12/05, pag. 1721 con nota di Michele Fornaciari.

Può ricorrere al **sequestro "liberatorio"**, al fine di evitare gli effetti della *mora debendi*, il soggetto che, debitore di una somma di denaro, vanta, nei confronti del creditore, un controcredito, tale da poter dar luogo all'estinzione del proprio debito per compensazione.

\* \* \*



## PROCESSO ESECUTIVO E PROCEDIMENTI SOMMARI

**Cass., 12 luglio 2005, Sez. III, n. 14582.**  
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/05,  
pag. 1215.

In tema di **opposizione all'esecuzione**, ravvisabile anche nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate dall'opponente, pur concernendo il *quomodo*, dell'azione esecutiva, investano l'*an*, della stessa, nel senso che il debitore abbia fatto valere l'impossibilità giuridica o di fatto di procedere ad esecuzione forzata secondo le modalità concretamente prospettate, **non è ammissibile una tesi difensiva dell'opponente fondata su un diritto non ancora costituito** (nella specie, il proprietario di un edificio si era opposto all'esecuzione della sentenza di condanna alla rimozione di una condotta fognaria da lui costruita su un fondo confinante, facendo valere l'interclusione del proprio fondo, e quindi la possibilità di ottenere la costituzione di una servitù coattiva: la suprema corte, in applicazione del predetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi e l'aveva dichiarata inammissibile in quanto tardiva, e, pronunciando nel merito, l'ha rigettata, rilevando che l'opponente non aveva chiesto la costituzione coattiva della servitù).

**Cass., 30 aprile 2005, Sez. III, n. 9008.**  
- in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 3/05,  
pag. 699.

La **casa** di abitazione del debitore defunto può fungere da **indice di appartenenza dei beni agli eredi** anche se questi non abbiano stabilito presso tale immobile la propria dimora. Pertanto, in caso esecuzione esattoriale il coniuge rinunciante all'eredità può essere ammesso a provare la sua proprietà sui beni assoggetati all'esecuzione. La prova della proprietà di un bene pignorato è assoggettata ai limiti di cui all'art. 65 del d.P.R. 602/1973.

**Trib. Rovigo, 19 aprile 2005.**

- in *Il Corriere Giuridico*, n. 12/05, pag. 1715,  
con nota di Claudia Onniboni.

E' da considerarsi **abnorme** e comunque *inutiliter datum* il **provvedimento** pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto **ai sensi dell'art. 700 c.p.c.** con cui si dispone la **sospensione del processo esecutivo**. La tutela cautelare atipica è invocabile anteriormente all'inizio del processo esecutivo solo al fine di ottenere una inibitoria a procedere a pignoramento o una sospensione dell'esecutività del titolo.

\* \* \*

# OSSERVATORIO

## DIRITTO BANCARIO

### LA COMPETENZA TERRITORIALE ESCLUSIVA DEL FORO DEL CORRENTISTA.

- Sentenza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2005, Sez. VI, n. 13468 - Dott.ssa Dehò.

Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e' stata recentemente resa una sentenza con la quale il Tribunale di Milano, (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza, ma disponibile nella versione estesa per i lettori di Iusletter) chiamato a decidere in merito all'eccezione d'incompetenza territoriale di detta corte - adita dal creditore ricorrente in quanto coincidente con la propria sede legale - sollevata dal debitore opponente, ha stabilito che, in virtù della funzione nomofilattica svolta dalla Corte di Cassazione, il foro del consumatore deve ritenersi speciale ed esclusivo e, conseguentemente, si deve presumere vessatoria una clausola che stabilisca una località diversa da quella del giudice del luogo ove il consumatore ha la sede o il domicilio.

All'esito del giudizio il decreto ingiuntivo è stato, pertanto, revocato.

Alle medesime conclusioni è pervenuto altro Giudice della VI Sez. Civ. del Tribunale di Milano (Dott.ssa Vanoni).

Il Magistrato ha, infatti, dichiarato la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Genova, quale Foro esclusivo del consumatore-correntista (al momento disponiamo solamente del dispositivo; sarà pertanto ns. cura rendere note le motivazioni non appena sarà disponibile la sentenza per esteso).

Peraltro, si segnala che altri giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, pendenti avanti diversi Magistrati del Tribunale di Milano, sulla scorta di eccezioni preliminari di incompetenza, nei medesimi termini di cui sopra, sono stati trattenuti in decisione dopo l'udienza ex art. 180 c.p.c per decidere in punto a competenza.

Di talchè si deduce che il Tribunale di Milano parrebbe aver fatti propri i principi enunciati in tema dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, nella sentenza n. 14669 del 1 ottobre 2003, così si era espressa: *"La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, comma 3, numero 19, c.c. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che*

*il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (Principio espresso in relazione a controversia - introdotta dopo l'entrata in vigore della l. 6 febbraio 1996 n. 52, che ha aggiunto il citato articolo del codice civile - nascente dal recesso del consumatore da un contratto preliminare di acquisto di una quota di multiproprietà, stipulato nel 1994)".*

Prima dell'intervento della sentenza delle Sezioni Unite, invece, la Corte di merito in questione si era espressa in modo opposto.

Infatti, in più di un'occasione, aveva espresso il principio per cui, una volta appurata la vessatorietà della clausola che stabiliva un foro diverso da quello della residenza o domicilio del consumatore, tornavano ad essere pienamente operativi i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., ed il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, di cui all'art. 20 c.p.c, sostanzialmente sposando l'orientamento in precedenza espresso dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 24 luglio 2001, n. 10086 in Giust. civ. Mass. 2001, 1456).

#### DIPARTIMENTO DIRITTO BANCARIO:

##### Paola Guidi

(p.guidi@lascalaw.com);

##### Raffaella Tavacca

(r.tavacca@lascalaw.com);

##### Simona Daminelli

(s.daminelli@lascalaw.com);

##### Laura Terenzi

(l.terenzi@lascalaw.com);

##### Sabrina Savazzi

(s.savazzi@lascalaw.com);

##### Cesare Grassini

(c.grassini@lascalaw.com);

##### Guido Malberti

(g.malberti@lascalaw.com).

## DIRITTO FALLIMENTARE

### AGGIORNAMENTI IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO.

Il trascorrere di circa nove mesi dalla pubblicazione del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modifiche dalla **Legge 12 maggio 2005, n. 80**, consente di tracciare un breve stato dell'arte relativamente all'istituto concorsuale che ha subito le maggiori ripercussioni dall'approvazione del D.L. Competitività, vale a dire il concordato preventivo.

La sostanziale rivoluzione che ha interessato tale procedura concorsuale ha creato, anche e soprattutto a causa dell'infelice formulazione della riforma, **numerose perplessità interpretative** tra gli addetti ai lavori che, a quasi un anno dall'entrata in vigore, iniziano a trovare qualche soluzione.

Innanzitutto, si segnala come la quasi totalità dei Tribunali italiani abbia risolto il dibattito relativo alle **condizioni di ammissibilità al concordato preventivo**, interpretando la **nozione di "crisi"** prevista dall'art. 160 l.f. come comprensiva anche della **situazione di insolvenza**, nonostante la tesi contraria sostenuta da autorevole dottrina.

Sempre in argomento, pare che l'orientamento evolutivo della giurisprudenza sia nel senso di conservare un controllo di merito circa la sussistenza condizioni di ammissibilità alla procedura. Nello specifico, tale valutazione si concreta nella verifica circa l'effettiva fattibilità del piano che l'imprenditore deve presentare ai sensi del novellato art. 160 l.f.; verifica sia di carattere prognostico, circa la probabile realizzabilità di detto piano (cfr. Trib. Salerno, 3 giugno 2005, per la cui massima si rimanda al settore giurisprudenza), sia successiva all'apertura della procedura, nel caso siano medio tempore venute meno le condizioni necessarie per la positiva realizzazione del piano (cfr. Trib. Monza, 16 ottobre 2005, Trib. Ancona, 13 ottobre 2005).

Tale estensione dei poteri di controllo delle Corti di merito viene ricondotto alla pervigenza, nel contesto della riforma, del disposto dell'art. 173, comma 2 l.f., il quale prevede la possibilità di dichiararsi il fallimento nel caso in cui, nel corso della procedura, siano venute meno le condizioni di ammissibilità alla procedura.

Unica temperanza rispetto al precedente obbligo di procedersi alla dichiarazione d'ufficio del fallimento è rappresentata, nel contesto privatistico che la riforma ha attribuito al nuovo concordato preventivo, dalla **possibilità di riconvocare i creditori affinché deliberino sulla "nuova" proposta**.

Ciò, nonostante la critica a tale impostazione proveniente dalla dottrina maggioritaria, la quale ritiene che, quand'anche non si reputasse implicitamente abrogato l'art. 173 l.f., al Tribunale sarebbe consentito solo un controllo di legittimità circa la completezza e correttezza della documentazione contabile presentata dal debitore istante, residuando l'unica verifica di merito all'ipotesi prevista dall'art. 177, III comma, l.f., il quale rimette al vaglio giurisdizionale la valutazione di convenienza del concordato rispetto alle alternative concretamente praticabili nell'ipotesi di dissenso di una o più classi di creditori (c.d. *cram down*).

Proprio la circostanza per la quale sia rimessa al Tribunale una valutazione di merito solo nell'ipotesi in cui nella proposta di concordato sia prevista una pluralità di classi di creditori ha suscitato dubbi di legittimità costituzionale della norma in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui introduce una discriminazione delle ragioni dei creditori concordatari a seconda che sia o meno prevista la loro suddivisione in classi.

Non pare, invece, oggetto di discussione la necessità che i creditori privilegiati debbano essere pagati integralmente.

Relativamente alla **fase esecutiva**, vale la pena segnalare una recente presa di posizione (Trib. Pavia, 7 dicembre 2005), secondo la quale, in ipotesi di concordato con cessione dei beni, si debba in ogni caso provvedere alla nomina di un Liquidatore Giudiziale, ai sensi dell'art. 182 l.f., per assistere alla liquidazione.

Ciò, nonostante autorevole dottrina abbia sostenuto l'abrogazione implicita degli artt. 182 e 185 l.f., relativi alla fase liquidativa della procedura, per incompatibilità con la nuova procedura, rimettendo al controllo dei creditori la verifica delle operazioni di liquidazione.

#### DIPARTIMENTO DIRITTO FALLIMENTARE:

**Luciana Cipolla**

(l.cipolla@lascalaw.com);

**Daniela Calvano**

(d.calvano@lascalaw.com);

**Monica Biella**

(m.biella@lascalaw.com);

**Simone Bertolotti**

(s.bertolotti@lascalaw.com);

**Flora Schiavenato**

(f.schiavenato@lascalaw.com);

**Enrico Troianiello**

(e.troianiello@lascalaw.com).



## DIRITTO SOCIETARIO

### ESCLUSIONE DEL SOCIO PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI NON CONCORRENZA.

- Commento alla sentenza pronunciata dalla Cassazione Civile, Sez. I, 31 agosto 2005, n. 17588 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza).

L'articolo 2286 c.c., in tema di **società in nome collettivo**, disciplina una delle **cause di scioglimento parziale** del rapporto sociale, costituita dall'esclusione del socio, definita facoltativa perché rimessa alla decisione degli altri soci. I fatti che possono dar luogo all'esclusione possono essere raggruppati in tre categorie:

1. sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento per causa non imputabile al socio;
2. l'interdizione, l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
3. gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto.

Sui soci di una S.n.c. - siano essi amministratori che non - grava un obbligo specifico: essi non possono esercitare, per conto proprio o altrui, un'**attività che sia in concorrenza** con quella della società, né partecipare come **soci illimitatamente responsabili** ad altra **società concorrente**. Il divieto non impedisce al socio di partecipare come socio limitatamente responsabile in altra società concorrente di persone o di capitali né, più in generale, di svolgere un'altra attività di impresa, anche con il medesimo oggetto della società, purché, sulla base delle circostanze concrete, possa escludersi l'esistenza di un rapporto concorrenziale. La violazione del divieto espone il socio al **risarcimento del danno** nei confronti della società e legittima gli altri soci a deciderne l'esclusione ex art. 2286 c.c. Non si tratta, comunque, di un divieto di carattere assoluto in quanto può essere rimosso mediante il consenso degli altri soci, consenso che può essere espresso nel contratto sociale o per *facta concludentia*. La ratio della norma è duplice: da un lato, la necessità di evitare che la società subisca un danno a seguito di comportamenti scorretti causati dall'attività concorrenziale svolta dal socio e dall'altro, l'esigenza di impedire che il socio impieghi tutte le energie lavorative per il perseguimento dell'interesse della società concorrente. Assume, dunque particolare rilievo l'obbligo di fedeltà da parte dei soci di una S.n.c., il quale trova espressione proprio nel divieto di concorrenza di cui all'art. 2301

c.c. che si articola nel particolare impedimento ad esercitare attività in concorrenza con quella della società.

La decisione in commento si sofferma sulla questione dell'esclusione del socio da una S.n.c. a seguito di gravi inadempienze, concretizzatesi nella violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c. In particolare, la Corte ha chiarito che, ai fini dell'applicabilità del combinato disposto degli artt. 2286 e 2301 c.c., non è necessario che sia costituita una società regolare e che l'attività del socio nella società sia formalmente manifesta, essendo, al contrario sufficiente, la costituzione di una società di fatto e lo svolgimento di un'attività come socio di fatto in tale società. Come è noto, infatti, entrambe le ipotesi non richiedono atti formali sicché la Corte ha concluso che la circostanza che il ricorrente abbia, nel negozio di un terzo, prestato la propria attività con continuità e con mansioni che in alcun modo possono ritenersi subordinate, ha determinato la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte del socio stesso ed ha, quindi, confermato l'applicabilità al caso del combinato disposto degli artt. 2286 e 2301 c.c..

#### DIPARTIMENTO CORPORATE - M&A:

**Carlo Emanuele Rossi**  
(e.rossi@lascalaw.com);

**Claudia Casagrande**  
(c.casagrande@lascalaw.com);

**Danilo Restuccia**  
(d.restuccia@lascalaw.com);

**Valentina Zanelli**  
(v.zanelli@lascalaw.com);

**Weiwei Luo**  
(w.luo@lascalaw.com).

## MERCATI FINANZIARI

### APPROVATE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO.

Con la delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 la Consob, al fine di concludere il recepimento nel nostro ordinamento della disciplina comunitaria sugli abusi di mercato, ha approvato rilevanti modifiche al regolamento 11971/99 (Regolamento Emittenti).

**Informazione su eventi e circostanze rilevanti** (artt. 65 *bis* e seguenti): le modifiche introducono, sulla base della nuova formulazione dell'art. 114 del TUF, significative novità volte a garantire un'adeguata qualità della comunicazione. Tra gli aspetti innovativi si segnalano gli obblighi di aggiornamento delle informazioni pubblicate, l'utilizzo di internet da parte degli emittenti per l'ulteriore diffusione delle informazioni, il divieto di fare marketing con la comunicazione dovuta ai sensi del TUF, nonché la necessità di assicurare la riservatezza delle informazioni in caso di ritardo della loro diffusione.

**Acquisto di azioni proprie** (art. 144-*bis*): al fine di assicurare l'equo trattamento previsto in generale dal nuovo art. 132 del TUF, è stato ritenuto necessario prevedere specifiche condizioni relative a tre aspetti del programma di riacquisto delle azioni riguardanti, rispettivamente, la fase della delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto, la tipologia delle operazioni ammesse e la trasparenza per il mercato.

**Operazioni di compravendita effettuate dai manager (internal dealing)**: le novità - introdotte in attuazione della previsione dell'art. 114, comma 7 del TUF - concernono la trasparenza delle operazioni effettuate dai soggetti che con maggiore probabilità dispongono di informazioni privilegiate, tipicamente i manager e i principali azionisti della società, con riferimento sia all'ambito di applicazione, sia alle modalità e ai tempi delle comunicazioni dovute alla Consob e al pubblico (artt. 87, 101, 103, 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*octies*).

**Deroghe ai divieti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione (safe harbour)**: le deroghe sono previste dall'art. 8 della direttiva, secondo cui non sono considerate fattispecie di abuso le operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario oggetto di sollecitazione e le operazioni di acquisto di azioni proprie effettuate nel rispetto delle condizioni fissate nelle disposizioni comunitarie attuative (regolamento 2273/03/Ce). La nuova formulazione dell'art. 15 Regolamento Emittenti indica le modalità di comunicazione delle informazioni che il regolamento comu-

nitario impone di fornire al pubblico prima e dopo l'effettuazione delle operazioni.

**Correttezza e trasparenza delle ricerche**: il TUF prevede due diversi ambiti di disciplina. Il primo, di recepimento della direttiva sugli abusi di mercato, impone la correttezza e la trasparenza dei conflitti di interessi nella produzione e diffusione delle ricerche. Il secondo ambito, non previsto dalla direttiva, riguarda l'obbligo di pubblicazione delle ricerche elaborate da soggetti abilitati e dagli emittenti. La materia è ora complessivamente regolata dal Regolamento Emittenti negli articoli da 69 a 69-*novies* che, in sintesi, definiscono e disciplinano: l'identità dei soggetti che producono le "raccomandazioni"; le disposizioni generali relative alla corretta presentazione di studi e ricerche e la comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse; la diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi e le eventuali modalità di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni; la pubblicazione delle ricerche. Un articolo è specificamente dedicato alle norme di autoregolamentazione dei giornalisti (art. 69-*octies*), sulla base di quanto previsto dagli artt. 114, comma 10 e 187-*ter*, comma 2 del TUF. L'art. 69-*decies*, infine, disciplina la corretta presentazione delle valutazioni del merito di credito (rating) e le modalità di comunicazione al pubblico dei conflitti di interesse della agenzie di rating.

**Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate**: la direttiva introduce una rilevante novità: richiede, infatti, agli emittenti e ai soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto (tipicamente studi legali, professionisti e intermediari) di istituire e mantenere regolarmente aggiornato un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate relative all'emittente stesso. La materia è disciplinata in un apposito capo del Regolamento Emittenti ("*Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate*"), dall'art. 152-*bis* all'art. 152-*quinquies*.

#### DIPARTIMENTO MERCATI FINANZIARI/REAL ESTATE:

**Christian Faggella**  
(c.faggella@lascalaw.com);

**Sabrina Galmarini**  
(s.galmarini@lascalaw.com);

**Vittorio Accarino**  
(v.accarino@lascalaw.com);

**Walter Di Monte**  
(w.dimonte@lascalaw.com).

# INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY

## VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE LA "RACCOMANDATA ELETTRONICA".

Il 14 novembre 2005 è stato approvato il Decreto Ministeriale che definisce i requisiti tecnici e formali della Posta Elettronica Certificata (cosiddetta PEC).

Il testo ("*Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata*", pubblicato nella G.U. 266 del 15 novembre 2005) completa il quadro normativo della PEC, introdotta e regolata in Italia dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68.

Con la PE, infatti, la **trasmissione è valida a tutti gli effetti di legge**. L'invio e la ricezione del messaggio, inoltre, sono documentati con modalità tali da assicurarne la **piena prova** legale (art. 4 comma 1 DPR 68/2005).

A tale fine, le comunicazioni tra mittente e destinatario sono mediate da un terzo soggetto, il "**gestore di posta elettronica certificata**" (di seguito, il Gestore), che garantisce la validità di ogni singola fase della trasmissione e della consegna. Solo alcuni soggetti muniti delle necessarie qualifiche sono autorizzati a erogare il servizio. L'autorizzazione è rilasciata dallo CNIPA, che ne verifica preliminarmente l'affidabilità (ad esempio, alla capacità ed esperienza tecnico-organizzativa, alla dimestichezza con procedure e metodi per la gestione della sicurezza, alla certificazione ISO9000 del processo).

Quando l'utente invia un messaggio di posta elettronica mediante la propria casella certificata, il messaggio viene "*chiuso*" dal Gestore all'interno di un altro documento elettronico – la "*busta di trasporto*", che ne garantisce l'inalterabilità.

Il Gestore, inoltre, rilascia al mittente una "*ricevuta di accettazione*", che costituisce prova dell'avvenuta spedizione. Il documento è quindi trasmesso al destinatario. Se il destinatario si avvale di un diverso Gestore di posta, il messaggio è prima consegnato a tale soggetto, che emette una "*ricevuta di presa in carico*".

In ogni caso, non appena il messaggio giunge nella casella elettronica del destinatario, viene emessa una ulteriore ricevuta, detta "*di consegna*". La ricevuta di consegna fornisce al mittente **prova che il messaggio è effettivamente giunto all'indirizzo elettronico del destinatario**.

Si ricorda che il messaggio si intende "*consegnato*" al destinatario quando è reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, **indipendentemente dall'avvenuta lettura del messaggio** stesso (che dipende esclusivamente dalla diligenza del destinatario). Tutti i cosiddetti "*dati di certificazione*", che attestano, fra gli altri, data e ora di invio, identità del mittente, destinatario ed oggetto, nonché una copia completa del messaggio inviato, comprensivo di intestazione ed eventuali allegati sono riportati nelle ricevute di consegna. Le ricevute così formate sono firmate dal Gestore con firma elettronica avanzata, in grado di garantire la **provenienza, l'integrità e l'autenticità** delle ricevute stesse. Anche la **busta di trasporto** è firmata con le medesime modalità e con i medesimi effetti.

Non solo: i gestori appongono ai messaggi ricevuti e trasmessi una marca temporale, che attesta, con scarto inferiore ad un minuto, **la data e l'ora** di ogni fase della trasmissione. Grazie alla PEC è così possibile **acquisire la prova non solo dell'avvenuta trasmissione del messaggio, ma anche del suo contenuto e del momento esatto dell'invio e della consegna**.

Nel caso, poi, in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte è sempre e comunque conservata a cura dei gestori per ben 30 mesi, con lo stesso valore giuridico delle ricevute. Naturalmente, la completa funzionalità del servizio richiede che sia il mittente che il destinatario si siano dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata. A tale fine, un elenco aggiornato dei gestori eroganti il servizio è a disposizione presso lo CNIPA ed è accessibile anche tramite il suo sito ([www.cnipa.it](http://www.cnipa.it)).

Le imprese che intendano avvalersi dei vantaggi offerti dalla PEC, infine, possono espressamente dichiarare la loro volontà di accettare posta elettronica certificata mediante **indicazione direttamente nell'atto di iscrizione nel registro delle imprese**.

### DIPARTIMENTO INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY:

**Daniela De Pasquale**

([d.depasquale@lascalaw.com](mailto:d.depasquale@lascalaw.com));

**Mara Beretta**

([m.beretta@lascalaw.com](mailto:m.beretta@lascalaw.com));

**Federico Morelli**

([f.morelli@lascalaw.com](mailto:f.morelli@lascalaw.com));

**Laura Garbati**

([l.garbati@lascalaw.com](mailto:l.garbati@lascalaw.com));

**Luisa Fiorina**

([l.fiorina@lascalaw.com](mailto:l.fiorina@lascalaw.com)).

## DIRITTO CIVILE, CONCILIAZIONE E "ADR"

### ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE, SCIoglimento DELLA COMUNIONE E VALORE DEL BENE.

In questa sede analizzeremo molto brevemente i più recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di **assegnazione della casa coniugale**, del successivo scioglimento della comunione e del valore da assegnarsi al bene immobile.

Una cernita tra le più significative decisioni al riguardo, evidenzia la contrapposizione tra due opposte tendenze.

Da una parte, infatti, diverse pronunce hanno affrontato il problema della definitiva assegnazione della casa familiare al coniuge cui l'immobile non appartenga in via esclusiva - e già assegnatario in sede di separazione - affermando che tale attribuzione realizza un **vincolo** (peraltro opponibile anche ai terzi per un tempo limitato di nove anni, decorrenti dal provvedimento di assegnazione, ed illimitatamente nel caso di trascrizione di tale provvedimento) che comporta indubbiamente una **grave diminuzione del valore** della proprietà.

Tale decurtazione perdurerebbe nei confronti dell'altro coniuge, e dei suoi eventuali aventi causa, fino al momento in cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non fosse eventualmente modificato.

Con la conseguenza che, di tale vincolo, dovrebbe sempre tenersi conto anche indipendentemente dal fatto che il **bene venga successivamente attribuito** - in sede di divisione - in piena proprietà all'uno o all'altro coniuge, ovvero venduto a terzi in caso di sua infrazionabilità in natura (cfr. ad es. Cass. Civ. 20319/2004, che ha statuito doversi decurtare il valore dell'immobile - già adibito a casa coniugale, e di proprietà dei coniugi in parti uguali - attribuito in sede di divisione al coniuge cui esso era stato assegnato in sede di separazione).

Dall'altra parte alcune decisioni della Suprema Corte sono giunte ad opposte conclusioni.

Più in particolare, in alcune pronunce (cfr. ad es. Cass. Civ. 11630/2001) è stato affermato il principio secondo il quale il diritto di abitazione scaturente dall'assegnazione della casa familiare, ove in sede di divisione della comunione l'immobile venga acquisito in piena proprietà dal coniuge che ne era già assegnatario, venga per ciò stesso meno e non abbia più ragione di essere.

Con la conseguenza che, per la valutazione dell'immobile, non possa più darsi rilievo ad un

diritto che, con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non ha più ragione di esistere.

Da ciò discenderebbe l'**inapplicabilità di qualunque decurtazione del valore** dell'immobile.

E ciò perché, com'è ben noto, il diritto di abitazione previsto dall'art. 155 comma 4 cod. civ. è stabilito nell'esclusivo interesse dei figli, e non nell'interesse del coniuge affidatario.

L'attribuzione del diritto di proprietà, infatti, assorbirebbe il più ridotto diritto scaturente dall'assegnazione e consentirebbe al coniuge già assegnatario di disporre del bene a valore pieno.

E ciò a maggior ragione ove l'assegnazione della casa familiare fosse stata disposta in assenza di prole.

Quanto al caso in cui l'immobile venga invece venduto o attribuito al coniuge non assegnatario, occorre affrontare separatamente le due ipotesi della presenza o meno di figli economicamente dipendenti.

Nella prima ipotesi, infatti, il giudice della divisione dovrebbe necessariamente indicare al CTU incaricato della stima la ragionevole durata dell'assegnazione, tenuto conto dei tempi di prevedibile raggiungimento da parte dei figli della propria piena autonomia economica.

Nella seconda ipotesi (piuttosto rara, in verità, nella prassi dei Tribunali), in cui l'assegnazione fosse stata disposta pur in assenza di figli, al coniuge eventualmente più debole, il giudice del merito dovrebbe determinare il probabile momento di cessazione della situazione di inadeguatezza dei redditi del coniuge beneficiario.

Ed in caso di soggetto in età medio-avanzata e privo di specifiche competenze lavorative, tale momento potrebbe anche identificarsi con la fine della sua esistenza.

Con la conseguenza che tale diritto di godimento, in sostanza, potrebbe essere equiparata, ai predetti fini estimativi, al diritto di usufrutto.

#### DIPTAMENTO DI DIRITTO CIVILE, FAMIGLIA E ADR:

**Paola Ventura**  
(p.ventura@lascalaw.com);

**Paolo Antonucci**  
(p.antonucci@lascalaw.com);

**Stefano La Porta**  
(s.laporta@lascalaw.com).



## ESECUZIONI IMMOBILIARI

### MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PREVISTE DALLA LEGGE N. 80 DEL 2005: CONTESTAZIONE DEI CREDITI IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DEL RICAIVATO.

La novità più importante della l. n. 80/05 relativamente all'espropriazione forzata è, sicuramente, l'aver imposto il **possesso del titolo esecutivo** non solo per **promuovere il processo esecutivo**, ma anche per intervenire.

Collegata a questa riforma è la previsione contenuta nell'**art. 512, I comma, c.p.c.** per la quale, in caso di controversie insorte in sede di distribuzione tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza dei diritti di prelazione, il Giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza non impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 2 c.p.c..

Il nuovo testo dell'art. 512 c.p.c. ha così trasformato il processo di cognizione, automaticamente introdotto dalla contestazione, in un incidente esecutivo risolto dal G.E. con il suo provvedimento tipico, ossia l'ordinanza impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.

Viene, pertanto, **soppressa la contestazione dei crediti** in fase di distribuzione come autonoma parentesi cognitiva, caratterizzata dal doppio grado di giurisdizione e dalla sospensione necessaria.

Inoltre, va ricordato che in base alla nuova formulazione dell'**art. 617, 1° e 2° comma c.p.c.** il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi è stato portato da **5 giorni a 20 giorni**.

Tale innovazione si rivela davvero rivoluzionaria in quanto, ampliando notevolmente i poteri di accertamento del G.E., sovverte l'idea di un processo esecutivo in cui questi ha solo poteri ordinatori limitati alla direzione del procedimento.

E' noto, infatti, che la dottrina e la giurisprudenza prevalente avevano sempre evitato di attribuire al G.E. in prima battuta e poi al Giudice dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. il potere di decidere sulla sostanza del rapporto, scendendo all'esame ad esempio dei fatti estintivi o impeditivi del diritto di credito. Ora, invece, il G.E. deve decidere autentiche controversie.

Posto che nell'esecuzione è proponibile qualunque tipo di contestazione sull'esistenza e sull'ammontare del credito con il solo limite nascente dalle caratteristiche del titolo esecutivo (se giudiziale o stragiudiziale), non è da escludere che il G.E. sia in grado di risolvere le controversie insorte solo previo svolgimento di attività dirette a stabilire la dinamica dei fatti.

Il G.E. viene quindi abilitato a sentire le parti e a svolgere i necessari accertamenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, trova sempre più ampio consenso in dottrina e in giurisprudenza il fatto che l'art. 617 c.p.c. si pone come norma di chiusura per quanto attiene ai rimedi nell'ambito del processo esecutivo. Abrogata la parentesi cognitiva del vecchio art. 512 c.p.c. il campo è stato occupato, in mancanza di altri rimedi tipici, dall'opposizione agli atti esecutivi, che ha caratteristiche strutturali tali da permettere un controllo anche sull'esistenza del diritto.

Resta un dubbio, peraltro condivisibile, in ordine all'imparzialità del Giudice, dal momento che il G.E. si trasforma in Giudice Istruttore ed è chiamato a pronunciarsi in ordine alla correttezza di un suo provvedimento, rischiando di non essere completamente distaccato dalla *res controversia*.

#### DIPARTIMENTO ESECUZIONI IMMOBILIARI:

**Silvia Folcini**  
(s.folcini@lascalaw.com);

**Laura Gotti**  
(l.gotti@lascalaw.com);

**Isabella Rago**  
(i.rago@lascalaw.com);

**Diego Tresoldi**  
(d.tresoldi@lascalaw.com);

**Luigi Menegazzoli**  
(l.menegazzoli@lascalaw.com).

# BREVISSIME

## SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA.

Il 1° dicembre u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 246/2005, che prevede una procedura di **semplificazione dell'ordinamento italiano**. Entro quattro anni, in particolare, dovranno essere individuate le disposizioni legislative statali pubblicate prima del 1° gennaio 1970 delle quali si reputa necessaria la sopravvivenza; le altre verranno abrogate d'ufficio. (s.d.)

\* \* \*

## MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

In data 29 dicembre 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato la **proroga al 1° marzo 2006** dei termini di efficacia delle innovazioni in materia di processo civile, introdotte dalla L. 80/2005 e dalla L. 263/2005. (s.d.)

\* \* \*

## VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.

La Suprema Corte (Cass. 11 novembre 2005, n. 21847) ha stabilito che è **illegittimo il verbale di contestazione** per violazione di disposizioni del codice della strada, nel caso in cui l'accertamento sia stato effettuato sulla base dei soli rilievi fotografici e nell'attraversamento di un incrocio ove è posto un semaforo installato senza la delibera comunale di autorizzazione. (s.d.)

\* \* \*

## ARTIGIANI ON – LINE.

A decorrere dall'11 gennaio 2006, a Milano gli **artigiani** possono presentare atti e denunce alla Camera di Commercio in **via esclusivamente telematica**, utilizzando la carta nazionale dei servizi per la firma digitale. (s.d.)

\* \* \*

## DEDUCIBILITÀ DEGLI AFFITTI D'AZIENDA.

Il testo dell'art. 102, comma 8, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 9, lettera b), del d.lgs. 18 novembre 2005, n. 247, stabilisce che, per le aziende date in affitto o in usufrutto, le **quote di ammortamento** sono **deducibili** nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. (s.d.)

\* \* \*

## PUBBLICITÀ INFORMATIVA PER I PROFESSIONISTI.

Poiché il panorama dei mezzi a disposizione di avvocati, notai, revisori e ingegneri, che intendono **pubblicizzare la propria attività**, si è alquanto dilatato negli ultimi anni, gli organismi di categoria hanno ritenuto opportuno rivedere ovvero rielaborare le norme di correttezza, per stabilire fino a che punto sia possibile farsi conoscere dai cittadini. Già i notai hanno modificato il codice deontologico e sono attese a breve nuove regole anche per gli avvocati e gli ingegneri. (s.d.)

\* \* \*

## PROROGA AGLI ISTITUTI DI CREDITO E ALLE ASSICURAZIONI.

Il Consiglio dei Ministri, in data 13.01 u.s., ha approvato il decreto legge che **proroga** l'entrata in vigore di alcune disposizioni della legge 262/2005, concedendo così due mesi in più per le banche e le assicurazioni, per mettersi in regola con gli **adempimenti di trasparenza** sui prodotti finanziari. (s.d.)

\* \* \*

# COSE NOSTRE

## NUOVE DALLO STUDIO

### UN NUOVO PARTNER E UN TEAM PER IL 2006 DI LS&A.

Il nuovo anno dello Studio si è aperto con una importante novità.

Angelo Carlo Colombo - commercialista, già responsabile del dipartimento fiscale dello Studio Legale Abbatescianni - è dal 1° gennaio 2006 il decimo partner di La Scala & Associati.

Seguito da tutti i suoi collaboratori - altri sette commercialisti e tre componenti di staff - Angelo (43 anni, laureato alla Bocconi nel 1986, dottore commercialista dal 1988) sarà responsabile del nuovo Dipartimento Tributario dello Studio.

In passato già molte erano state le occasioni di collaborazione; ora l'ingresso dei nuovi professionisti consente a La Scala & Associati di creare al proprio interno, finalmente, un team specializzato nell'assistenza fiscale alla clientela, totalmente sinergico con gli altri dipartimenti dello Studio (e particolarmente con quelli attivi nei vari settori del diritto delle imprese).

Con i componenti del nuovo Dipartimento, sono ora più di 60 i professionisti che lavorano tra la sede principale di Milano e gli altri cinque studi di Roma, Torino, Vicenza, Verona, Padova e Mantova.

Angelo Carlo Colombo risponde al numero diretto 02/43925329; il suo indirizzo e.mail è [a.colombo@lascalaw.com](mailto:a.colombo@lascalaw.com).

Gli altri componenti del dipartimento:

**Marilena Biella:** nata nel 1968; laurea alla Cattolica di Milano nel 1993; commercialista dal 1996 (int. 371 - e.mail: [ma.biella@lascalaw.com](mailto:ma.biella@lascalaw.com)).

**Cristina Fontana:** nata nel 1968; laurea alla Cattolica di Milano nel 1994; commercialista dal 1999 (int. 369 - e.mail: [c.fontana@lascalaw.com](mailto:c.fontana@lascalaw.com)).

**Elena Marzi:** nata nel 1970; laurea alla Bocconi nel 1997; commercialista dal 2001 (int. 370 - e.mail: [e.marzi@lascalaw.com](mailto:e.marzi@lascalaw.com)).

**Alberto De Candia:** nato nel 1971; laurea alla Università degli Studi di Cagliari nel 1999; commercialista dal 2004 (int. 358 - e.mail: [a.decandia@lascalaw.com](mailto:a.decandia@lascalaw.com)).

**Enrico Tosi:** nato nel 1971; laurea alla Università Cattaneo di Castellanza nel 2001 (int. 364 - e.mail: [e.tosi@lascalaw.com](mailto:e.tosi@lascalaw.com)).

**Luca Nicoletti:** nato nel 1975; laurea alla Bocconi nel 2000; (int. 370 - e.mail: [l.nicoletti@lascalaw.com](mailto:l.nicoletti@lascalaw.com)).

**Enrico Bezzi:** nato nel 1979; laurea alla Bocconi nel 2003; (int. 355 - e.mail: [e.bezzi@lascalaw.com](mailto:e.bezzi@lascalaw.com)).

Staff:

**Rita Giovine:** segreteria societaria (int. 314 - e.mail: [r.giovine@lascalaw.com](mailto:r.giovine@lascalaw.com)).

**Roberta Mastrogiacomo:** servizi di accounting per la clientela (int. 306 - e.mail: [r.mastrogiacomo@lascalaw.com](mailto:r.mastrogiacomo@lascalaw.com)).

**Paola Rusca:** servizi di accounting per la clientela (int. 359 - e.mail: [p.rusca@lascalaw.com](mailto:p.rusca@lascalaw.com)).

---

### PUBBLICATO "LA COMPLIANCE IN BANCA".

Per i tipi di Bancaria, la casa editrice dell'ABI, è stato pubblicato a fine dicembre scorso "La compliance in banca", la raccolta di saggi - a cura di Paolo Pogliaghi e Walter Vandali - che, con la presentazione di Giuseppe Zadra e la prefazione di Mario Comana, affronta il tema della gestione dei rischi negli istituti di credito dopo Basilea 2, nonché dei relativi presidi a tutela della conformità alle varie norme.

A Sabrina Galmarini, che nello Studio è componente del Team Mercati Finanziari è stato affidato il contributo su "La conformità alla normativa Consob".

Il testo ha sin da subito riscosso un ampio successo, affrontando un tema - l'esigenza di disciplinare i comportamenti degli intermediari - che da sempre è avvertito quale presupposto della stabilità dei mercati. (gls)



## "C'È CHI FA MEGLIO DELLA.....JUVENTUS"

Nell'ultimo numero di Iusletter avevamo raccontato dello sfolgorante avvio dei baldi calciatori di LS&A nel torneo "La Legge nel Pallone", che anche quest'anno vede ben diciotto dei più importanti studi legali del Paese affrontarsi in un campionato che dura ben 8 mesi.

Alle prime tre vittorie consecutive ne sono seguite altre cinque!

E così - a punteggio pieno - la squadra dello Studio (con il miglior attacco e la migliore differenza reti) guida la classifica con sei punti di vantaggio sulla seconda.

Dopo Jonesday, Lovells e Pedersoli sono stati massacrati, nell'ordine: Baker & McKenzie (4-1), Chiomenti (5-4), Ernst & Young (5-2), NCTM (3-2), Allen & Overy (3-0).

Particolarmente significativa la prestazione contro Ernst & Young, che aveva minacciato sfracelli per punire il buon Restuccia, "colpevole" di essere stato ingaggiato alla fine del 2005 dallo Studio (secondo i maligni più per le sue qualità di difensore che di avvocato).

Quella sera mancavano le "stelle" Ponso, Natale e Del Stabile (chi trattenuto da impegni professionali, chi bloccato dalla nevicata); ma non c'è stata egualmente storia.

Grazie alle acrobazie di Bertolotti, allo stoicismo di Rossi e alle magie di Lucchini (che ha la stessa mobilità di un pilastro di cemento armato, ma è capace di deliziare ancora gli intenditori con tocchi sapienti), l'onore di Restuccia è stato salvato ed è stata scritta una indelebile pagina di Sport con la S maiuscola!"

## THE EUROPEAN LEGAL ALLIANCE

Dal primo di gennaio 2006, lo studio legale belga Verhaegen Walravens è entrato a far parte di The European Legal Alliance, come ottavo membro associato.

Verhaegen Walravens è uno studio indipendente, ha sede a Bruxelles e, con 9 partner e un totale di 25 professionisti, si occupa principalmente di diritto commerciale, corporate, diritto dei mercati finanziari e contenzioso civile.

The European Legal Alliance è oggi in grado di offrire alla clientela la propria assistenza legale anche con riferimento ad un'area strategica come il Benelux.

Il 2 e il 3 di febbraio, lo Studio spagnolo Jiménez de Parga ospiterà a Madrid la riunione del Comitato Esecutivo di The European Legal Alliance per analizzare i progressi raggiunti e discutere delle strategie generali per i prossimi mesi. In rappresentanza del nostro Studio parteciperanno Marco Pesenti e Christian Faggella.

Sempre a Madrid, il giorno 2 febbraio, avranno luogo gli incontri alcuni Practice Groups meetings, focalizzati sulle diverse aree di specializzazione. In rappresentanza dello Studio La Scala & Associati Emanuele Rossi parteciperà, al meeting in materia di corporate, e Daniela De Pasquale a quello in materia di IP.

## CONVEGNI

**"Il nuovo processo di esecuzione"** - Lecco, 16 dicembre 2005, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Lecco:

Partecipazione di:  
Diego Tresoldi (d.tresoldi@lascalaw.com).

# BIBLIOGRAFIA

## NUOVI ACQUISTI

• CAIAFA A., COSIO R. (a cura di), **Il trasferimento dell'azienda nell'impresa in crisi o insolvente**, CEDAM, 2005.

---

• CENDON P. (a cura di), **Il diritto privato nella giurisprudenza - LA LOCAZIONE**, Vol. I, II, III, UTET, 2005.

---

• CHIARLONI S., CONSOLO C. (a cura di), **I procedimenti sommari e speciali**, Vol. I e II UTET, 2005.

---

• COSTANTINO G. (a cura di), **I procedimenti in materia commerciale. I libri de "le nuove leggi civili commentate"**, CEDAM, 2005.

---

• COTTINO G., **Trattato di diritto commerciale, I titoli di credito**, Vol. VII. CEDAM, 2005.

---

• FESTA G., LILLO F., **Il decreto ingiuntivo nei processi civile, amministrativo e contabile**, UTET, 2005.

---

• GABRIELLI E., **I diritti reali, il pegno**, Vol. V, UTET, 2005.

---

• GABRIELLI E., LUISO F.P., **I contratti di composizione delle liti**, Tomo I, II, UTET, 2005.

---

• PAOLUCCI L. F., **Codice delle cooperative - Le leggi commentate 10**, UTET, 2005.

---

• RANIERI R., (a cura di), **I rapporti tra banche e clienti, manuale operativo**, CEDAM, 2005.

---

• RUBINO M. - SAMMARTANO, **Il diritto dell'arbitrato**, IV edizione, CEDAM, 2005.

---

• SALAFIA V. (a cura di), **Atti societari - formulario commentato**, IPSOA, 2005.

---

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 15 gennaio 2006:

*Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 2/2005;  
*Banche e Banchieri*, n. 5/2005;  
*Contratto e Impresa*, n. 1/2005;  
*Contratto e Impresa/Europa*, n. 2/2005;  
*Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, n. 2/2005;  
*Diritto dell'Informazione dell'Informatica*, n. 2/2005;  
*Diritto e Giustizia (supplemento)*, n. 6/2005;  
*Diritto e Pratica delle Società*, n. 24/2005;  
*Famiglia e Diritto*, n. 6/2005;  
*Giurisprudenza Commerciale*, n. 5/2005;  
*Giurisprudenza di Merito*, n. 11/2005;  
*Giurisprudenza Milanese*, n. 12/2004;  
*Giustizia a Milano*, n. 10/2005;  
*Giustizia Civile*, n. 10/2005;  
*Guida al Diritto*, n. 1/2006;  
*I Contratti*, n. 12/2005;  
*Il Corriere Giuridico*, n. 12/2005;  
*Il Diritto Fallimentare*, n. 6/2005;  
*Il Diritto Industriale*, n. 4/2005;  
*Il Fallimento*, n. 12/2005;  
*Il Foro Italiano*, n. 10/2005;  
*Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/2005;  
*Int'l Lis*, n. 4/2004;  
*Le Nuove Leggi Civili e Commentate*, n. 6/2005;  
*Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 3/2005;  
*Rivista delle Società*, n. 5/2004.  
*Rivista di Diritto Industriale*, n. 3/2005;

I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal

**Massimario del Foro Italiano.**

Questo numero è aggiornato alla **sentenza n. 20106 del 18 ottobre 2005** (n. 8/2005 - fasc. n. 15-16).

Tutti i numeri di Iusletter, dal n. 1 della V° serie (febbraio 2000), sono disponibili in formato elettronico sul sito **www.lascalaw.com**

Questo numero è stato chiuso il giorno 19 gennaio 2006.

# IUSLETTER

E' una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

E' di proprietà dell'Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI  
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA  
CIPOLLA DE PASQUALE ROSSI  
& ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE**

**MILANO** 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/43925.1 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com

**ROMA** 00187, Via Lazio, 6 - TEL. 06/42019194 - FAX 06/4744084 - roma@lascalaw.com

**TORINO** 10143, Corso Francia, 25 - TEL. 011/4340782 - FAX 011/4344737 - torino@lascalaw.com

**VICENZA** 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com

**PADOVA** 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - FAX 049/655813 - padova@lascalaw.com

**VERONA** 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 04/8008182 - FAX 045/8008484 - verona@lascalaw.com

**MANTOVA** 46100, Via Principe Amedeo, 33 - TEL. 0376/222626 - FAX 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

## Direttore Responsabile

Giuseppe La Scala

## Redattore Capo

Luciana Cipolla

## Comitato di Redazione

Simona Daminelli (coordinamento)

Mara Beretta (editing)

Vittorio Accarino

Paolo Antonucci

Simone Bertolotti

Monica Biella

Claudia Casagrande

Laura Garbati

Massimo Lattuada

Luigi Menegazzoli

Isabella Rago

Flora Schiavenato

Raffaella Tavacca

Enrico Troianiello

Valentina Zanelli

## Segreteria di Redazione

Cristiana Cianfagna

## Viene distribuita gratuitamente

ai clienti dello studio a cura di  
Cristiana Cianfagna (c.cianfagna@lascalaw.com)  
alla quale ci si può rivolgere  
per riceverla (anche via e-mail) e  
per ottenere copia di tutto il materiale citato.